

FRANCESCA ANGHILERI  
FIORENZA FACCHINI - GRAZIA MANNOZZI

## LE MISURE SOSPENSIVO-PROBATORIE IN SVEZIA E FINLANDIA

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

---

Isbn 9788828826347

*Estratto al volume:*

### **LE MISURE SOSPENSIVO-PROBATORIE ITINERARI VERSO UNA RIFORMA**

a cura di  
EMILIO DOLCINI e ANGELA DELLA BELLA

2020

## LE MISURE SOSPENSIVO-PROBATORIE IN SVEZIA E FINLANDIA (1)

di FRANCESCA ANGHILERI - FIORENZA FACCHINI - GRAZIA MANNOZZI

SOMMARIO: Premessa metodologica. — 1. *Excursus* storico e significato del c.d. “*Nordic penal exceptionalism*”. — 2. La recente evoluzione dei sistemi penali svedese e finlandese. — 3. I tratti caratteristici dei sistemi sanzionatori svedese e finlandese. — 4. Le misure di comunità previste nell’ordinamento penale svedese. Origini storiche e normativa vigente. — 4.1. Il *conditional release* (*villkorlig frigivning*). — 4.2. La sospensione condizionale della decisione (*villkorlig dom*). — 4.3. *Probation* con piano di trattamento (*kontraktsvård*). — 4.4. La libertà vigilata (*skyddstillsyn*). — 4.5. I lavori socialmente utili (*samhällstjänst*). — 4.6. *Electronic monitoring*. La sorveglianza intensiva con controllo elettronico. — 4.7. Criteri di scelta e finalità delle misure. — 4.8. Procedimento applicativo delle misure e competenze del *Swedish Prison and Probation Service* (SPPS). — 5. Le misure sospensivo-probatorie nell’ordinamento penale finlandese. — 5.1. La sospensione della pena detentiva su condizione (*ehdollinen vankeus*). — 5.1.1. La supervisione dei c.d. *young offenders* (*nuorten ehdollisen vankeuden valvonta*). — 5.2. Il lavoro socialmente utile (*yhdyskuntapalvelu*). — 5.3. Il controllo elettronico (*valvontarangaistus*). — 5.4. La pena combinata (*yhdistelmärankaistus*). — 5.5. La liberazione condizionale (*ehdonalainen vapaus*). — 5.5.1. La supervisione della liberazione condizionale (*ehdonalaisen vapauden valvonta*). — 5.6. La libertà vigilata con supervisione (*valvottu koevapaus*). — 6. La prassi sanzionatoria svedese in cifre. — 6.1. Le sanzioni custodiali. — 6.2. Le sanzioni di comunità. — 7. La prassi sanzionatoria finlandese in cifre. — 7.1. Le sanzioni custodiali. — 7.2. Le sanzioni sospensivo-probatorie. — 8. Risorse investite e costi del sistema dell’esecuzione penale: Italia, Svezia e Finlandia a confronto. — 9. Considerazioni conclusive: punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce emersi in relazione alle misure sospensivo-probatorie.

### Premessa metodologica.

La presente indagine ha per oggetto le misure sospensivo-probatorie adottate in due diversi Paesi scandinavi: la Svezia e la Finlandia. Si tratta perciò di una ricerca sul diritto straniero volta ad offrire profili di riflessione in

---

(1) Sebbene il lavoro sia stato progettato congiuntamente dalle autrici, Francesca Anghileri ha redatto i paragrafi 2, 3, 4, 6 e 8; Fiorenza Facchini ha redatto i paragrafi 5 e 7; Grazia Mannozi ha redatto la *Premessa metodologica*, e i paragrafi 1 e 9.

chiave comparatistica sulle scelte di *policy* e sui meccanismi sostanziali-processuali volti a perseguire scopi deflativi, di non desocializzazione e di reinserimento sociale.

Metodologicamente, la ricerca è stata strutturata in quattro fasi distinte:

(1) analisi tipologica delle misure sospensivo-probatorie. Questa fase ha avuto l'obiettivo di capire quali e quanti siano gli istituti sospensivi del processo o le misure alternative esistenti nei due ordinamenti giuridici esaminati. La ricerca ha richiesto particolare attenzione perché è stato indispensabile superare la barriera linguistica, cercando di reperire i testi normativi in lingua inglese. Mentre per la Finlandia sono più numerose le traduzioni ufficiali in lingua inglese, per la Svezia è stato spesso necessario provvedere a traduzioni dalla lingua svedese.

(2) Reperimento dei dati statistici concernenti i tassi di carcerazione e l'applicazione delle misure sospensivo-probatorie. Anche in questa fase si è posto il problema linguistico, con particolare riferimento all'ordinamento giuridico svedese, in quanto non è fornita una traduzione ufficiale in inglese dei dati ufficiali sulle risorse di cui dispone il *Swedish Prison and Probation Service* (2).

(3) L'analisi dei dati statistici è stata accompagnata da una meta-analisi alla luce della letteratura scientifica di riferimento. Non è stato semplice, in generale, interpretare e confrontare i dati disponibili, essendo questi basati, talvolta, su metodi di rilevazione diversi o proposti secondo differenti modalità di aggregazione (3).

(4) Infine, è stata svolta un'analisi comparativa dei costi delle sanzioni, effettuata, nei limiti del possibile, raffrontando i costi per l'esecuzione di sanzioni custodiali e quelli per le misure sospensivo-probatorie.

Conclude la ricerca una SWOT *analysis* volta ad evidenziare punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce delle misure sospensivo-probatorie analizzate.

## 1. *Excursus storico e significato del c.d. "Nordic penal exceptionalism".*

Per iniziare la riflessione sull'esperienza dei Paesi scandinavi in materia di misure sospensivo-probatorie è bene partire da uno sguardo sintetico sulle caratteristiche geopolitiche dei Paesi osservati: nella specie, Svezia e Finlandia.

---

(2) V., *infra*, nt. 112.

(3) V., *infra*, parr. 6 e 7.

I c.d. Paesi scandinavi sono costituiti, per convenzione e in senso stretto, da Svezia, Norvegia e Danimarca; in una accezione più ampia, basata sulla collocazione geografica, la dicitura “Paesi scandinavi” viene utilizzata per includere, oltre ai Paesi sopra menzionati, anche Finlandia e Islanda.

Almeno per la Svezia, la Norvegia e la Finlandia, le vicende storiche hanno inciso significativamente sui confini politici, spostati e riscritti più volte, di talché alcuni territori di ciascun Paese sono stati, in diverse fasi, sotto l’egemonia dell’uno o dell’altro. Ciò contribuisce a spiegare l’esistenza di una certa uniformità socio-culturale tra i c.d. Paesi scandinavi, la quale, peraltro, legittima il fatto che vengano considerati come un modello tendenzialmente unitario. Basti ricordare che la Norvegia e la Danimarca sono state unite fino al 1819 e che la Norvegia, sino al 1905, era annessa alla Svezia.

Linguisticamente, in tali Paesi si registra una marcata dicotomia: in Svezia, Norvegia e Danimarca vengono parlate le lingue germaniche settentrionali (dette anche lingue scandinave), le quali rappresentano uno dei tre rami in cui si suddivide la famiglia delle lingue germaniche, scaturite tutte dal proto-norreno, lingua di ceppo indoeuropeo le cui prime testimonianze sono costituite dalle iscrizioni runiche, a loro volta derivanti da dialetti italici ed etruschi.

Sotto il profilo linguistico, la Finlandia ha una storia del tutto autonoma da quella degli altri Paesi dell’area scandinava. Invasa nel I secolo d.C. dai Finni, un’etnia appartenente ai popoli ugrofinnici, ha acquisito e mantenuto sino ad oggi una lingua *non indoeuropea* (appartenente alla famiglia linguistica uralica), mentre la minoranza di lingua svedese stanziata sul territorio parla ancora la lingua derivante dal norreno. Significativa culturalmente, anche se non statisticamente, è la presenza Sami, con la varietà di lingue e di translitterazione che ne deriva, sicché si può senz’altro dire che la Finlandia sia lo Stato dell’Unione europea con la maggiore varietà linguistica interna.

Le vicende storiche della Finlandia e le influenze culturali subite sono un po’ più complesse rispetto a quelle degli altri Paesi scandinavi: ufficialmente unita alla Svezia dal 1323 al 1809 (sebbene il dominio svedese fosse iniziato già nel 1154), la Finlandia divenne successivamente granducato di Russia, assorbendo in tal modo modelli culturali che si apprezzano ancora, visibilmente, nell’architettura, nella musica, nella gastronomia e nell’*interior design*. Il granducato collegato all’impero russo cessò nel 1917, poco dopo la rivoluzione d’Ottobre, quando la Finlandia, con l’appoggio dei tedeschi, dichiarò la propria indipendenza, poi riconosciuta dalla Russia. Ebbe così termine quello che fu chiamato dai finlandesi, il “periodo della grande oppressione”.

Queste sintetiche notazioni storiche e geo-politiche sono funzionali non soltanto ad avere una visione, sia pure assolutamente essenziale e d’insieme,

degli ordinamenti osservati, ma altresì a chiarire le difficoltà che, anche solo linguisticamente, incontra la comparazione giuridica con i Paesi scandinavi.

L'uniformità geografica e climatica, quella della popolazione, scarsamente interessata da flussi migratori, la geometria variabile dei confini politici consentono di comprendere come i Paesi scandinavi vengano spesso assunti come gruppo avente caratteristiche proprie e autonome rispetto ai restanti Paesi europei. Essi si caratterizzano altresì per scelte di *policy* piuttosto omogenee: si pensi al ruolo del settore pubblico rispetto a quello privato, alle dinamiche sociali e di *welfare* o alle strategie anticorruzione.

Per quanto ci riguarda, un tendenziale allineamento — sia pure con storiche quanto temporanee divergenze — è riscontrabile anche a livello giuridico e, in particolare, con riferimento al sistema sanzionatorio e alle sotto-stanti scelte di politica criminale.

Ai fini della presente indagine sono stati selezionati due soli Paesi: la Svezia e la Finlandia. Essi rappresentano le due anime linguistico-culturali dell'area scandinava e si caratterizzano entrambi per aver gestito in maniera efficace il controllo della popolazione carceraria mediante il ricorso a istituti sospensivi e di *probation*.

Una delle ragioni che ha spinto a considerare la Finlandia unitamente ad altro Paese della c.d. area scandinava in senso stretto è il fatto che la Finlandia ha perseguito, a partire dagli anni '70 del secolo scorso, un sostanziale allineamento rispetto alla Svezia e alla Norvegia, nonostante le diverse scelte di *policy* adottate nella prima metà del '900.

Occorre a questo punto entrare più nel dettaglio, avvalendosi degli studi di Lappi-Seppälä (4), per confrontare le scelte di politica criminale dei Paesi scandinavi.

Anzitutto va detto che, in ambito giuridico-penalistico, i quattro Paesi condividono un percorso comune durante tutto l'Ottocento: i tassi di carcerazione procedono infatti in parallelo, con un lento ma costante decremento registrato tra il 1840 circa fino ai primi del '900.

Qui i destini della Finlandia si separano (5); mentre i tre restanti Paesi continuano la loro progressiva diminuzione dei tassi di carcerazione (con una oscillazione che si attesta tra i 50 e i 75 detenuti per ogni 100.000 abi-

---

(4) T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Nordic Sentencing*, in M. TONRY (a cura di), *Sentencing policies and practices in Western Countries*, The University of Chicago Press, Chicago-London, 2016, p. 18.

(5) T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Criminology, crime and criminal Justice in Finland*, in *European Journal of Criminology*, 9(2), 2012, pp. 206-222.

tanti) (6), la Finlandia conosce un vertiginoso aumento della popolazione carceraria, con un picco di più di 350 detenuti ogni 100.000 abitanti registrato nel 1919 (7). Secondo Lappi-Seppälä, un tale picco di carcerazione è da collegare a una profonda crisi socioeconomica e politica (8), accompagnata altresì da una crisi di legittimazione del potere politico: sono gli anni, come abbiamo ricordato, della fine della «grande oppressione» culminata con l'indipendenza della Finlandia, le cui condizioni economiche e sociali cominceranno a normalizzarsi soltanto agli inizi degli anni '50.

È, infatti, in questi anni che si osserva il riallineamento tra la Finlandia e i restanti Paesi scandinavi (9), il quale conferma la costante ricerca di unitarietà di questo gruppo di Stati caratterizzati da una lunga storia comune (10). La decrescita del tasso di carcerazione finlandese è rapida e decisa, tanto che la Finlandia è attualmente tra i Paesi con il tasso di carcerazione più basso d'Europa (11).

Di notevole interesse per il giurista sono dunque la comparazione tra la Finlandia e il Paese confinante (la Svezia) — emblematico dei Paesi scandinavi in senso stretto — e la comparazione tra questi due Stati e l'Italia, per verificare se e in che misura le soluzioni adottate a livello di sistema sanzionatorio e volte a contenere la popolazione carceraria siano esportabili o possano quantomeno offrire spunti di riflessione.

Senza voler anticipare quanto verrà detto più avanti, tra le caratteristiche fondamentali delle riforme che hanno caratterizzato la Svezia e la Finlandia, Lappi-Seppälä ne individua tre principali:

---

(6) H. VON HOFER, T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Nordic Criminal Statistics 1950-2010*, Krimonologiska institutionen, Stockholm Universitet, Stockholm, 2012.

(7) Cfr. H. VON HOFER, T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *The Development of Crime in Light of Finnish and Swedish Criminal Justice Statistics: 1750-2010*, in *European Journal of Criminology*, (2), 2014, pp. 169-94.

(8) Il dato risulta confermato da una ricerca condotta in relazione all'ordinamento svedese. Cfr. T. NORSTRÖM, *Theft criminality and economic growth*, in *Social Science Research*, 17(1), 1988, pp. 48-65.

(9) Sulla decrescita dei tassi di carcerazione v. P. TÖRNUDD, *Fifteen Years of Decreasing prison Rates in Finland*, Research Communication 8/1993, National Research Institute of Legal Policy, Helsinki, 1993.

(10) T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Penal policies in the Nordic Countries 1960-2010*, in *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention*, 13 (Supplement 1), pp. 85-111.

(11) T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Reducing the Prison Population: long term experiences from Finland*, in *Crime Policy in Europe: Good Practices and Promising Examples*, Council of Europe, Strasburgo, 2004, pp. 139-156. All'intero testo si rimanda per una visione d'insieme delle dinamiche dei sistemi sanzionatori nei Paesi membri del Consiglio d'Europa.

(a) nessuna ipocrisia: la pena non deve essere imposta sotto la falsa etichetta di trattamento;

(b) separazione della sfera dell'assistenzialismo da quella del controllo del crimine; la prima affidata a politiche e istituzioni del *welfare*, la seconda al sistema penale;

(c) deistituzionalizzazione: l'uso delle sanzioni penali di tipo custodiale e i metodi trattamentali dovrebbero essere ridotti al minimo. Ciò vale sia per le dipendenze (da alcool o da sostanze stupefacenti), sia per le questioni di salute mentale, sia per la carcerazione (12).

Sulla base di queste considerazioni si può comprendere perché gli studiosi abbiano coniato l'espressione "eccezionalismo scandinavo" (*Scandinavian* o *Nordic penal exceptionalism*) (13).

Quest'ultimo è stato identificato dapprima nello spirito liberale e nell'orientamento alla risocializzazione del sistema penitenziario; successivamente, nelle scelte di politica criminale che hanno portato, tramite un sistema dialettico di riforme di parte generale e di parte speciale del codice, a ridurre fortemente la popolazione carceraria, concretizzando quell'ideale di *extrema ratio* cui ambiscono le codificazioni europee liberali.

In sostanza, è stata evitata una trappola potenzialmente pericolosa: quella che induce a *identificare politica criminale e politica penale*. Il fenomeno può produrre infatti un corto circuito ideologico legittimando il fatto che, nella gestione della criminalità, ci si possa concentrare quasi esclusivamente sulla modulazione delle leve sanzionatorie, secondo una prospettiva che intende massimizzare l'approccio retributivo e la certezza delle sanzioni. Come osserva Martha Nussbaum, le strategie sanzionatorie sono invece *solo una parte* — non necessariamente quella più importante o più efficace — di una progettualità che dovrebbe avere diverso e più ampio respiro, includendo investimenti significativi nell'alimentazione, nell'istruzione, nella salute, nella casa, nel lavoro e in altro ancora (14).

---

(12) T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Nordic Sentencing*, cit., p. 21.

(13) L'eccezionalismo scandinavo si contrappone a quello statunitense (*American exceptionalism*), come emerge anche da un recente studio che ha confrontato Stati Uniti ed Europa, offrendo importanti chiarimenti terminologici: D. VAN ZYL SMIT, A. CORDA, *American Exceptionalism in Parole Release and Supervision. A European Perspective*, in K.R. REITZ (a cura di), *American Exceptionalism in Crime and Punishment*, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 410-486.

(14) M.C. NUSSBAUM, *Anger and Forgiveness. Resentment, Generosity, and Justice*, Oxford, Oxford Univ. Press, 2016, trad. it. *Rabbia e perdono. La generosità come giustizia*, il Mulino, Bologna, 2017.

## 2. La recente evoluzione dei sistemi penali svedese e finlandese.

Prima di addentrarci nell'analisi delle misure sospensivo-probatorie previste dagli ordinamenti svedese e finlandese è bene dedicare un ulteriore breve approfondimento all'evoluzione recente degli stessi, al fine di indagare le radici del c.d. eccezionalismo scandinavo e verificare se esso abbia resistito alle sfide poste dalla criminalità.

Semplificando, per esigenze di sintesi, si possono individuare tre fasi:

(a) Con riferimento agli studi penalistici, per tutto l'Ottocento e nei primi anni del XX secolo i Paesi scandinavi sono profondamente influenzati dalla dottrina tedesca, dapprima dalla scuola classica e poi dalla scuola positivo-sociologica. Solo dopo la seconda guerra mondiale, tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta, ha inizio la prima fase di svolta, caratterizzata da una politica fortemente liberale e umanistica (15). È in quegli anni che studiosi come Inkeri Anttila, Nils Christie e Thomas Mathiesen evidenziano la necessità di distinguere nettamente l'area di intervento medico da quella punitiva, smascherando la frode delle etichette insita nel definire come "trattamenti" le misure di sicurezza di durata indefinita (da considerarsi in realtà delle vere e proprie sanzioni punitive) destinate ai soggetti affetti da disturbi mentali (16). Iniziano così a germogliare nel dibattito pubblico i semi della politica criminale scandinava che verrà definita "*human and rational criminal policy*" o "neoclassicismo umanistico scandinavo". La diffusione di tali idee conduce in effetti a un netto calo del numero di persone private della libertà personale (17).

(15) T. LAPPI-SEPPÄLÄ, K. NUOTIO, *Crime and Punishment*, in P. LETTO-VANAMO, D. TAMM, B.O.G. MORTENSEN (a cura di), *Nordic law in European context*, Springer International Publishing, Cham, 2019, p. 182.

(16) K. CORNILS, *National characteristics, fundamental principles, and history of criminal law in Sweden*, in U. SIEBER, K. JARVERS, E. SILVERMAN (a cura di), *Introduction to national systems: national characteristics, fundamental principles and history of criminal law*, Duncker & Humblot, Berlino, 2013, p. 190. Negli anni '20, in tutti i Paesi scandinavi era prevista la possibilità dell'isolamento a tempo indeterminato per autori di reati considerati altamente pericolosi. Non a caso, gli anni tra il 1930 e il 1950 sono stati definiti, in Svezia, come "età d'oro della riabilitazione", intendendo per riabilitazione la sottoposizione obbligatoria a trattamenti sanitari. V. anche T. LAPPI-SEPPÄLÄ, K. NUOTIO, *Crime and Punishment*, cit., pp. 185-186; V. HINKKANEN, T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Sentencing Theory, Policy, and Research in the Nordic Countries*, in *Crime and Justice, Crime and Justice in Scandinavia*, 40(1), 2011, pp. 373-374.

(17) In Svezia nel 1989 vengono abolite le sanzioni di durata indeterminata e si afferma il principio di proporzione della pena alla gravità del fatto. La riduzione più significativa del numero di persone detenute in carcere si registra, però, in Finlandia, dove le critiche all'utilizzo eccessivo di misure custodiali sono state particolarmente aspre. Cfr. K. CORNILS, *National*



In quel periodo le riforme non interessano solo l'ambito penale, ma più in generale l'organizzazione dello stato sociale. L'attenzione dedicata dalle istituzioni all'individuo e ai suoi diritti si concretizza, sotto il profilo penalistico, nell'elaborazione dei principi di proporzionalità e prevedibilità della pena e nella diffusione dell'idea della finalità normalizzatrice della stessa (18), da realizzarsi, ad esempio, mediante la predisposizione di strutture carcerarie adeguate, di piccole dimensioni e a stretto contatto con la comunità.

(b) Tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso prende avvio una seconda fase giuridico-culturale, caratterizzata da vari interventi in senso restrittivo sulla parte speciale del diritto penale. In particolare, vengono notevolmente aumentate le pene per i reati di droga (19) e per i casi di violenza domestica contro le donne.

(c) Infine, con il nuovo millennio inizia la terza e più recente fase evolutiva degli ordinamenti giuridici scandinavi, "figlia" delle contraddizioni germogliate nei decenni precedenti e caratterizzata, da un lato, dall'espansione dell'area dei fatti penalmente rilevanti e dall'inasprimento delle pene previste per numerosi reati e, dall'altro, da una spiccata liberalità del sistema sanzionatorio.

Per descrivere i sistemi penali dei Paesi scandinavi è dunque importante non fermarsi a considerare puramente e semplicemente il modesto tasso di carcerazione, ma cercare altresì di comprendere le ragioni dei cambiamenti in senso restrittivo sperimentati negli ultimi anni (20).

Recentemente, invero, anche i Paesi scandinavi hanno conosciuto la nascita e la diffusione di una sorta di populismo penale o neoliberismo penale (21), con l'aumento delle invocazioni da parte dell'opinione pubblica per una maggiore severità ed efficacia delle pene. Gli anni più recenti sono stati altresì influenzati dal processo di armonizzazione europea e dalla crescente attenzione internazionale per la tutela dei diritti umani (22).

*characteristics*, cit., p. 191; T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Nordic Sentencing*, cit., p. 21 e V. HINKKANEN, T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Sentencing Theory*, cit., p. 3.

(18) V. HINKKANEN, T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Sentencing Theory*, cit., p. 350.

(19) T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Nordic Sentencing*, cit., pp. 26-30. Nel 1968 la pena per traffico di droga è aumentata da 6 mesi a 4 anni, poi a 6 anni nel 1969 e a 10 anni nel 1972.

(20) C. HØIGÅRD, *Policing the North*, in *Crime and Justice, Crime and Justice in Scandinavia*, 40(1), 2011, pp. 334-335.

(21) Il *welfare state* scandinavo è definito, in letteratura, "sotto pressione". Se è vero che da una prospettiva internazionale continua a essere considerato un modello da seguire, gli osservatori interni non nascondono la propria preoccupazione per i segnali in senso restrittivo che si avvertono ormai da diversi anni: sul punto v. C. HØIGÅRD, *Policing the North*, cit., pp. 332 ss.

(22) In particolare, un ruolo importante hanno giocato l'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e di conseguenza le sentenze della Corte EDU, e l'istituzione del

La politica sanzionatoria in corso ha tuttavia compensato il peso degli interventi restrittivi operati sulla parte speciale del diritto penale tramite un crescente ricorso a misure di comunità finalizzate principalmente a contenere l'esecuzione di pene detentive brevi (23). Le misure di comunità continuano a costituire la principale risposta dell'ordinamento alla commissione di reati, poiché ancora oggi si ritiene che siano le formazioni territoriali, la famiglia, le scuole, le chiese e le comunità locali a doversi occupare dell'educazione e della diffusione dei valori sociali (24). Inoltre, in tutti i Paesi scandinavi un significativo ruolo di filtro è svolto dalle forze di polizia, che hanno il potere di irrogare sanzioni pecuniarie o consentire il rilascio su cauzione nel caso di reati minori.

Nonostante i cambiamenti vissuti nel corso degli anni, dunque, — in particolare la crisi economica, i mutamenti sociali causati dal crescente numero di immigrati e l'avvicendamento delle forze politiche negli ultimi decenni (25) — i Paesi scandinavi hanno mantenuto il minor tasso di popolazione detenuta tra i Paesi europei (26). I numeri permettono, quindi, all'osservatore esterno (27) di parlare ancora oggi di "eccezionalismo scandinavo" per la sopravvivenza nei sistemi penali degli Stati di quest'area geografica di numerosi istituti improntati a una ideologia liberale e riabilitativa. Ciò non deve tuttavia indurre a dare per scontati i risultati ottenuti né a sottovalutare la "svolta punitiva" sperimentata negli ultimi anni (28).

Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. V. T. LAPPI-SEPPÄLÄ, K. NUOTIO, *Crime and Punishment*, cit., p. 188.

(23) T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Nordic Sentencing*, cit., p. 31.

(24) M. TONRY, *Sentencing System differences*, in M. TONRY (a cura di), *Sentencing Policies and Practices in Western Countries: Comparative and Cross-National Perspectives*, in *Crime and Justice*, (45), 2016, pp. 6-7.

(25) T. LAPPI-SEPPÄLÄ, M. TONRY, *Crime, Criminal Justice, and Criminology in the Nordic Countries*, in *Crime and Justice, Crime and Justice in Scandinavia*, 40(1), 2011, p. 1. Si veda anche C. HØIGÅRD, *Policing the North*, cit., p. 332.

(26) Le mappe che rappresentano la popolazione carceraria nei Paesi del Consiglio d'Europa sono disponibili a: <<http://wp.unil.ch/space/a-propos/>>, ultimo accesso a nov. 2019. I dati più recenti riguardano il 2018 e sono raccolti nello studio M.F. AEBI, M.M. TIAGO, *SPACE I - 2018. Council of Europe Annual Penal Statistics: Prison populations*, Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2019.

(27) Cfr. C. HØIGÅRD, *Policing the North*, cit., pp. 334-335. L'Autrice ritiene che la perdurante eccezionalità dei Paesi scandinavi data dal bassissimo tasso di popolazione carceraria non possa essere invocata come argomento per evitare di confrontarsi con se stessi e preservare e migliorare i risultati ottenuti.

(28) T. LAPPI-SEPPÄLÄ, K. NUOTIO, *Crime and Punishment*, cit., pp. 196-197. In proposito sono particolarmente significative le parole di M. Tonry: «Scandinavian approaches to crime and punishment offer important lessons to scholars, citizens, and policy makers in other

Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, nel prosieguo del presente capitolo, dopo alcuni cenni sulle peculiarità dei sistemi sanzionatori svedese e finlandese, analizzeremo le misure sospensivo-probatorie previste in tali ordinamenti, considerando non solo le fonti normative, ma anche i dati statistici disponibili al fine di offrire un quadro sia della *law in the books* sia della *law in action*.

### 3. I tratti caratteristici dei sistemi sanzionatori svedese e finlandese.

Nei Paesi scandinavi il ricorso alla pena detentiva costituisce l'*extrema ratio*, mentre sono molto più comunemente applicate le pene pecuniarie, commisurate mediante un sistema per tassi (29).

In ordine di gravità crescente, tra le pene pecuniarie, che possiamo considerare alla base di una ideale piramide sanzionatoria, e le pene detentive, che della piramide rappresentano l'apice, si collocano le *community sanctions*, le quali saranno diffusamente esaminate nel prosieguo di questo lavoro.

Per quanto riguarda le sanzioni di maggiore gravità, va detto come tutti gli Stati scandinavi abbiano abolito la pena di morte (in Svezia ciò è avvenuto nel 1910). La pena più severa irrogabile è la detenzione perpetua. In caso di condanna per un solo reato, non punibile con l'ergastolo, il massimo della pena detentiva che può essere inflitta è di dieci anni in Svezia (diciotto in caso di omicidio) e di dodici anni in Finlandia, con la possibilità di superare questi limiti nelle ipotesi di concorso e di recidiva (30).

Le pene così delineate si applicano solo ai soggetti che hanno compiuto diciotto anni al momento del fatto. Se una persona di età inferiore a ventun anni commette un reato, la reclusione deve essere irrogata solo in presenza di specifiche ragioni (31).

---

countries. Their present may be our future. More ominously, if they succumb to the xenophobic and populist political pressures that exist everywhere, ours may be theirs» (M. TONRY, *Preface*, in *Crime and Justice, Crime and Justice in Scandinavia*, 40(1), 2011, p. IX).

(29) Le regole per il calcolo delle pene pecuniarie sono ampiamente descritte in T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Nordic Sentencing*, in M. TONRY (a cura di), *Sentencing Policies and Practices in Western Countries: Comparative and Cross-National Perspectives*, in *Crime and Justice*, (45), 2016, pp. 41-42; p. 55. Una descrizione dettagliata delle pene pecuniarie finlandesi è disponibile sui siti ufficiali del Ministero della Giustizia <<https://oikeus.fi/en/index.html>> e della *Criminal Sanctions Agency*: <[www.rikosseuraamus.fi/en/](http://www.rikosseuraamus.fi/en/)>, ultimo accesso a nov. 2019.

(30) I criteri di previsione e commisurazione delle pene sono dettagliatamente descritti in V. HINKKANEN, T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Sentencing Theory*, cit., pp. 350-379.

(31) Per approfondimenti e indicazioni bibliografiche sul sistema penale minorile v. T.

Sia il sistema giudiziario svedese sia quello finlandese sono articolati su tre livelli. In Svezia in primo grado operano i tribunali (*Tingsrätt*), in secondo le Corti regionali d'appello (*Hovrätt*) e in ultima istanza la Corte Suprema nazionale (*Högsta domstolen*). In Finlandia gli uffici giudiziari si distinguono in *District Courts* e *Courts of Appeal* e la decisione finale spetta alla *Supreme Court* (32). In entrambi gli Stati il processo penale è di tipo accusatorio e l'onere della prova grava sulla pubblica accusa (33).

Nel 2002 in Svezia è stata promulgata una legge che introduce la possibilità per i pubblici ministeri di archiviare le indagini e per i giudici di assolvere o mitigare le pene qualora abbia luogo una mediazione tra la vittima e l'autore del reato (34). In Finlandia la mediazione è stata prevista con il *Mediation Act* del 2005. L'eventuale esito positivo può comportare la rinuncia all'accusa da parte del pubblico ministero ovvero il proscioglimento o, quanto meno, una riduzione della pena (35).

Svezia e Finlandia hanno in comune anche la distinzione tra carceri aperte e chiuse. Le prime in Svezia ospitano circa il 20% dei detenuti, i quali non devono uscire dall'area di pertinenza del carcere. Le seconde hanno dimensioni molto ridotte: di solito ospitano cinquanta o cento detenuti, le più grandi possono arrivare al massimo a circa trecento detenuti. Dalle carceri si distinguono i *remand centres* (*båkte*), destinati ai soggetti detenuti in via cautelare (36). In Finlandia alle carceri chiuse sono assegnati i detenuti che partecipano ad attività lavorative o riabilitative, qualora ritenuti incapaci di adattarsi a condizioni di maggiore libertà (37).

---

LAPPI-SEPPÄLÄ, *Nordic Youth Justice*, in *Crime and Justice, Crime and Justice in Scandinavia*, 40(1), 2011, pp. 199-264.

(32) Al 1° gennaio 2019 risultano presenti venti *district courts*; le *Courts of Appeal* sono, invece, cinque come risulta dal sito del Ministero della Giustizia, v., *supra*, nt. 29.

(33) Per maggiori dettagli sul sistema giudiziario svedese e sulla disciplina del procedimento penale svedese v. K. CORNILS, *National characteristics*, cit., pp. 167-169 e la presentazione disponibile sul sito del Governo svedese: <<https://www.government.se/49ec0b/contentassets/9ebb0750780245aeb6d5c13c1ff5cf64/the-swedish-judicial-system.pdf>>, ultimo accesso a nov. 2019. Il procedimento penale finlandese è ampiamente descritto sul sito della *Criminal Sanctions Agency* finlandese, v., *supra*, nt. 29.

(34) T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Nordic Sentencing*, cit., p. 34.

(35) T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Imprisonment and penal policy in Finland*, cit., p. 339. Maggiori informazioni sulla mediazione in Svezia e Finlandia sono disponibili in lingua inglese a: <[https://e-justice.europa.eu/content\\_mediation\\_in\\_member\\_states-64-en.do](https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-en.do)>, ultimo accesso a nov. 2019.

(36) T. LAPPI-SEPPÄLÄ, M. TONRY, *Crime, Criminal Justice, and Criminology in the Nordic Countries*, cit., p. 44-45. Per approfondimenti si rinvia anche alla già citata relazione pubblicata sul sito del Governo svedese, v. *supra* nt. 33.

(37) T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Imprisonment and penal policy in Finland*, cit., p. 344.

Sia in Svezia sia in Finlandia sono poi istituite agenzie per il *probation*, dipendenti dal Ministero della Giustizia. In Svezia opera il *Swedish Prison and Probation Service* (da qui in avanti SPPS), che si articola in un ufficio centrale, sei uffici regionali e un servizio di trasporto (38). Oltre che delle misure di comunità, tale Agenzia si occupa di svolgere indagini prima della decisione dei giudici su richiesta di questi ultimi o dei pubblici ministeri, dell'esecuzione delle sanzioni non detentive, del controllo dei detenuti rilasciati su condizione e dell'esecuzione delle pene detentive brevi mediante sorveglianza intensiva con controllo elettronico. L'Ufficio per il *probation* si avvale della collaborazione di volontari (39) ed è affiancato altresì da ventotto commissioni indipendenti per la supervisione (*supervision boards*), ciascuna guidata da un giudice di comprovata esperienza e formata da giudici onorari e da un segretario.

In Finlandia, invece, le pene detentive e le misure alternative e sospensive sono affidate alla competenza di due diverse agenzie: la *Prison Administration* e la *Criminal Sanctions Agency*. Quest'ultima si articola in tre amministrazioni regionali (*Southern, Western e Eastern and Northern Finland*), ciascuna delle quali include un *regional centre* ed un *assessment centre*, nonché le carceri e i *criminal sanctions offices*. In ciascuna *Criminal Sanctions Region* operano le *supervision patrols*, le quali si occupano dei soggetti sottoposti a una misura di comunità svolgendo controlli a sorpresa per assicurarsi che il soggetto non si allontani dal luogo dove vive e lavora e non faccia uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Inoltre, anche l'agenzia finlandese si avvale dell'assistenza e del supporto di *assistant or private supervisors*, ad esempio quando è necessario raggiungere aree scarsamente popolate e lontane dai *community sanctions offices*. È responsabilità di questi ultimi assumere, formare e guidare *assistant supervisors*, i quali rappresentano la comunità e supportano il reo mentre sconta la pena (40). La *Criminal Sanctions Agency* finlandese è destinataria di un du-

---

(38) Ogni ufficio regionale è al vertice dell'organizzazione delle carceri, dei *remand centres* e dei trentaquattro uffici che si occupano di *probation*. Attualmente, tuttavia, presso l'SPPS è in corso un processo di riorganizzazione interna. L'Agenzia si è infatti organizzata in tre divisioni operative che si distinguono per funzione: carcere e misure cautelari, *probation* e sicurezza. V. G. BOIJSEN, G. TALLVING, *Probation in Europe. Sweden*, 2018, p. 13, disponibile a: <<https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/probation-in-europeSweden-probation-in-europe.pdf>>, ultimo accesso a nov. 2019.

(39) Per diventare volontari non sono richiesti particolari titoli, viene solo svolto un colloquio individuale per la valutazione. I volontari lavorano in coppia o con un funzionario dell'Ufficio, che rimane l'unico titolare del caso. Si occupano delle visite e dei controlli a domicilio, in particolare quando il luogo di residenza è lontano dalla sede dell'Agenzia. Al 40% circa dei destinatari delle misure di comunità viene assegnato un volontario come supervisore.

(40) La descrizione degli obiettivi, dei valori e dell'organizzazione della *Criminal Sanc-*

plice controllo: uno esterno da parte del *National Audit Office of Finland* (NAO) e uno svolto dall'Unità di Ispezione Interna (41).

Queste notazioni essenziali ci consentono di concentrarci ora sulla analisi delle misure sospensivo-probatorie previste dai due ordinamenti.

#### 4. Le misure di comunità previste nell'ordinamento penale svedese. Origini storiche e normativa vigente.

La prima disciplina del *probation* in Svezia risale al 1918, quando con il *Conditional Sentence Act* venne prevista la possibilità di sospendere la condanna a una pena detentiva non superiore a un anno. La riforma del 1939 confermò la possibilità di ammettere i soggetti condannati a un periodo di supervisione e controllo. Sospendendo la condanna, il giudice evitava l'ingresso dell'imputato in carcere.

Visto il favore che incontrò la misura, negli anni successivi venne gradualmente implementata l'Agenzia per il *probation* (42). Nel 1965 venne poi emanato il codice penale, tuttora vigente, il quale ha subito nel corso degli anni modifiche volte proprio a potenziare le misure di comunità (43).

Se raffrontate a quelle previste nell'ordinamento giuridico italiano, queste ultime non sono numerose; tuttavia, possono essere variamente combinate tra loro e svolgere diverse funzioni, sicché non è sempre facile prevedere le con-

---

tions Agency è disponibile a: <<https://www.rikosseuraamus.fi/en/index/criminalsanctionsagency/goalsvaluesandprinciples.html>>, ultimo accesso a nov. 2019.

(41) La NAO è un organismo tecnico, indipendente e neutrale con il compito di vigilare sulla corretta gestione finanziaria di tutte le Agenzie contabili statali, sull'affidabilità delle informazioni fornite e sul rispetto della legge di bilancio. A tal fine la NAO compie annualmente delle verifiche ispettive, sulla cui scorta predispone una relazione per il Parlamento finlandese. La *Criminal Sanctions Agency* quantifica ogni anno le spese che dovranno essere sostenute e le sottopone al Ministero della Giustizia, al Tesoro dello Stato e alla stessa NAO. Il compito dell'Unità di Ispezione Interna consiste invece nell'accertare l'idoneità e l'adeguatezza della gestione diretta dalla *Criminal Sanctions Agency*, gestire i rischi e svolgere ispezioni (ogni anno ne vengono eseguite da sei a nove in tutte le unità dell'Agenzia). In argomento, H. LINDBERGBORG, M. TOLVANEN, *Probation in Europe. Finland*, 2013, pp. 38-40, disponibile a: <<https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/Probation-in-Europe-2013-Chapter-Finland.pdf>>, ultimo accesso a nov. 2019.

(42) G. BOIJSEN, G. TALLVING, *Probation in Europe. Sweden*, cit., p. 6.

(43) Questo paragrafo è stato redatto sulla base della relazione sull'ordinamento svedese G. BOIJSEN, G. TALLVING, *Probation in Europe. Sweden*, cit., *passim.*, ampliata mediante il confronto diretto con le fonti normative e con le informazioni riportate dal sito ufficiale del *Swedish Prison and Probation Service*, disponibile a <<https://www.kriminalvarden.se/swedish-prison-and-probation-service/>>, ultimo accesso a nov. 2019.



sequenze sanzionatorie derivanti dalla commissione di un determinato reato (44).

In letteratura, le misure citate vengono definite genericamente “*community sanctions*” e includono quattro opzioni: la liberazione condizionale anticipata; la sospensione della pena con ammissione a un periodo di *probation*; la libertà vigilata come misura autonoma o in aggiunta ad una pena pecuniaria o detentiva e gli ordini di trattamento. Possono poi essere disposti i lavori di pubblica utilità come prescrizione da rispettare durante il periodo di prova. Infine, la sorveglianza intensiva con controllo elettronico (*electronic monitoring*) è classificata da taluni come strumento di monitoraggio, da altri come vera e propria misura alternativa alla detenzione in carcere (45).

#### 4.1. Il *conditional release* (*villkorlig frigivning*).

Procedendo con ordine nell’analisi delle misure previste dal codice penale svedese, il cap. 26, sez. 6, prevede innanzitutto il *conditional release* (una sorta di liberazione condizionale anticipata disposta dopo che il detenuto ha scontato due terzi della pena in carcere, purché abbia trascorso in carcere almeno un mese). Al *conditional release* segue un periodo di prova di durata pari alla pena residua e comunque non superiore a un anno, eventualmente prevedendo anche un periodo di supervisione che può cessare in qualunque momento (sezz. 10-11). In base al cap. 28, sez. 3, C.p., la liberazione non è concessa in caso di pena detentiva che si combina con un’altra misura sospensiva (46).

Su richiesta del condannato, il *conditional release* può essere rimandato a un momento successivo, mentre la sez. 7 del cap. 26 C.p. dispone che esso sia posticipato di un periodo non superiore a quindici giorni qualora il reo commetta una violazione disciplinare durante la permanenza in carcere.

Nel corso della prova, il soggetto è invitato a tornare a una vita ordinaria, a rendersi economicamente autonomo e a osservare le prescrizioni impostegli al momento del rilascio, suscettibili di modifica o di revoca (sez. 14). Possono essere stabilite prescrizioni attinenti all’alloggio, al lavoro, alle cure

---

(44) Lo sostengono V. HINKKANEN, T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Sentencing Theory*, cit., pp. 372-373.

(45) T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Nordic Sentencing*, cit., p. 42.

(46) Il cap. 28, sez. 3, C.p. prevede che il *probation* possa essere combinato con una pena detentiva della durata compresa tra quattordici giorni e tre mesi. In tal caso, la Corte non impone alcuna pena pecuniaria né il lavoro di pubblica utilità.

sanitarie (in particolare la disintossicazione dalla dipendenza da alcol o sostanze stupefacenti) e ai tempi e alle modalità per risarcire il danno.

Qualora le prescrizioni non vengano rispettate, il *supervision board* può indirizzare al soggetto un avvertimento o prolungare il periodo di supervisione di un anno. In caso di violazioni particolarmente gravi, il *conditional release* può essere sospeso per un periodo non superiore a quindici giorni, salvo che la violazione venga scoperta dopo la scadenza del termine del periodo di prova. In quest'ultimo caso, l'SPPS può decidere di non adottare alcuna misura (sezz. 19-20). A mente della sez. 23 del cap. 26 C.p., se il *conditional release* precedentemente accordato viene sospeso, il soggetto deve rientrare in carcere e inizia a decorrere un nuovo termine per un eventuale successivo rilascio. L'esito positivo del periodo di prova, invece, equivale ad aver scontato integralmente la pena (sez. 24).

La decisione sulla sospensione del *conditional release* o sull'applicazione di altre misure in caso di violazioni commesse durante il periodo di prova deve essere presa sulla base dei criteri di cui al cap. 34 C.p., che disciplina il concorso di reati. In attesa della decisione del *supervision board*, il soggetto può essere detenuto per un periodo non superiore a una settimana.

#### **4.2. La sospensione condizionale della decisione (*villkorlig dom*).**

Fin dall'entrata in vigore del codice penale svedese nel 1965, il cap. 27 prevede la misura sospensiva del "giudizio condizionale" o "sospensione condizionale dell'esecuzione della pena", che in inglese viene reso con le formule *conditional sentence* o semplicemente *probation*.

Il soggetto condannato può evitare di scontare la pena laddove per un periodo di due anni (*probationary period*) si mostri in grado di tornare a una vita normale e si astenga dalla commissione di ulteriori reati. Durante tale periodo il soggetto non è sottoposto ad alcuna supervisione e al termine, in caso di esito positivo, la pena si considera integralmente scontata. La sospensione condizionale viene disposta dal giudice di primo grado quando una pena pecuniaria non è considerata sufficiente. La misura deve essere confermata nei successivi gradi di giudizio, pertanto il periodo di prova comincia il giorno in cui la sentenza diventa definitiva (cap. 27, sez. 3). Ai fini della concessione della misura, la legge non contempla limitazioni oggettive correlate alla pena massima edittale; nella prassi, tuttavia, vengono generalmente sospese condanne a pene detentive non superiori a un anno. La Corte può ovviamente considerare anche la



natura del reato, in particolare valorizzando la non abitudine della condotta (47).

La sospensione non richiede il consenso del soggetto condannato, salvo che i giudici decidano di includere tra le prescrizioni lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. La sospensione può anche essere combinata con una pena pecuniaria. Se la commissione del reato ha causato danni a un bene di proprietà altrui e l'attività di riparazione è considerata utile alla rieducazione e al reinserimento sociale del reo, la Corte stabilisce che il reo aiuti la persona offesa a riparare o contenere il danno. Le prescrizioni inizialmente previste possono essere in seguito eliminate o modificate su richiesta della procura o del reo.

La *Swedish Prosecution Authority* è responsabile di portare all'attenzione del giudice i casi di nuovi reati commessi durante il periodo di sospensione. Se la Procura ne viene a conoscenza prima della conclusione dei due anni di prova, il giudice può revocare la sospensione e condannare a scontare la pena per il reato precedentemente commesso insieme a quella per il fatto nuovo, ma può anche decidere di limitarsi ad indirizzare al soggetto un avvertimento (sezz. 6-7).

#### 4.3. *Probation con piano di trattamento (kontraktsvård).*

Nel 1988 è stata introdotta la misura del *probation* con piano di trattamento o ordine di trattamento (*conditional sentence* o *contract treatment* o *treatment orders*). Si tratta dell'unico caso in cui per un periodo da sei a ventiquattro mesi viene limitata la libertà personale del soggetto sottoposto alla misura sospensiva. Questa misura è infatti pensata principalmente per gestire la risposta sanzionatoria di soggetti tossicodipendenti, con problemi di alcolismo o affetti da problemi psichiatrici. Il reo deve chiedere di essere sottoposto a un trattamento specifico e impegnarsi a rispettarlo.

L'ammissione alla misura in commento può avvenire solo quando il reato è punito con una pena nel massimo non superiore a due anni e a patto che il

---

(47) Queste informazioni sono state fornite dalle autorità svedesi competenti rispondendo a un questionario in materia di *probation* somministrato ai rappresentanti degli Stati membri dell'U.E. nell'ambito di un progetto promosso dal Belgio durante il suo periodo di presidenza del Consiglio dell'Unione europea. L'indagine aveva l'obiettivo di monitorare l'implementazione della Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio *relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive*. Ulteriori informazioni sulla metodologia di raccolta dei dati e sui risultati dello studio sono disponibili a: <[https://www.euprobationproject.eu/national\\_detail.php?c=SE](https://www.euprobationproject.eu/national_detail.php?c=SE)>, ultimo accesso a nov. 2019.

reato commesso sia direttamente legato alla problematica da curare. La proposta elaborata dall'SPPS deve poi essere accolta dalla Corte. La sentenza indica anche quale sarebbe stata la pena da scontare se il soggetto non fosse stato ammesso alla misura sospensiva e che dovrà essere scontata qualora il reo non rispetti il piano di trattamento.

Se il trattamento ha una durata superiore a un anno, al termine del periodo di supervisione il servizio sociale del comune di residenza del reo deve farsi carico delle spese. Per pagare l'affitto o altri costi durante il trattamento egli può perciò chiedere un contributo finanziario ai servizi sociali. Qualora, invece, il trattamento richieda la permanenza in una struttura apposita, vitto e alloggio sono inclusi ed è previsto anche un contributo periodico per le spese personali.

In caso di violazione delle prescrizioni o di mancato adempimento degli obblighi inerenti al trattamento, il Comitato di monitoraggio e poi il tribunale decideranno se revocare la misura e condannare il soggetto a scontare la pena detentiva.

#### **4.4. La libertà vigilata (*skyddstillsyn*).**

Il cap. 28 C.p. prevede la misura della libertà vigilata (*community supervision, probation with supervision* o *protective supervision*). Il periodo di prova dura tre anni e i soggetti ammessi sono sottoposti per almeno un anno alla supervisione dell'SPPS, che vigila sul rispetto delle condizioni stabilite. La misura può essere disposta quando la condanna non è superiore a un anno di pena detentiva. La persona ammessa alla libertà vigilata vive nella propria abitazione e ha contatti regolari con l'Ufficio per il *probation*. Per un anno il giudice può anche stabilire un obbligo di dimora in un determinato luogo. È prevista altresì la partecipazione a programmi di trattamento per affrontare le problematiche legate al reato commesso e alle dipendenze.

La libertà vigilata può essere combinata con una pena detentiva da quattordici giorni a tre mesi o con una multa oppure, se il reo presta il proprio consenso, con la prescrizione dei lavori di pubblica utilità.

In caso di cattiva condotta, un comitato di sorveglianza può estendere il monitoraggio o proporre al tribunale che le misure siano revocate. In tal caso il processo riprende e il giudice può emettere un'altra sentenza.

#### **4.5. I lavori socialmente utili (*samhällstjänst*).**

A seguito dell'introduzione nel 1998 della sez. 2a nei capp. 27 e 28 C.p., se il reo presta il consenso, il *probation* e la libertà vigilata possono essere

combinati con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità (*community service*). In questo caso l'SPPS prima della decisione della Corte redige un *report* riguardo l'idoneità dell'imputato allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e, in caso di esito positivo della valutazione, viene indicato e suggerito anche un possibile luogo di lavoro. I lavori di pubblica utilità non sono retribuiti e possono essere svolti per un numero di ore compreso tra quaranta e duecentoquaranta. Qualora ricorra un giustificato motivo, le condizioni stabilite per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità possono essere modificate o revocate dal *supervision board*.

Quando introduce tale prescrizione, la Corte deve stabilire la durata della pena detentiva che avrebbe dovuto essere scontata se il giudice non avesse optato per la misura sospensiva.

#### **4.6. *Electronic monitoring.* La sorveglianza intensiva con controllo elettronico.**

Nel 1994 è stata introdotta (48), dapprima sperimentalmente e poi stabilmente, la sorveglianza intensiva con controllo elettronico come misura sostitutiva di pena detentiva breve non superiore a due mesi, poi aumentati a tre nel 1997 e a sei nel 2005. In dottrina si sottolinea che tale forma di sorveglianza ha l'obiettivo di evitare l'ingresso in carcere del soggetto condannato a una pena quantitativamente modesta, evitando la desocializzazione legata alla permanenza nell'ambiente carcerario di soggetti autori di reati non gravi (49).

Il controllo elettronico è inoltre utilizzato prima del rilascio definitivo del reo che abbia scontato una pena detentiva. Tale misura è stata introdotta nel 2001 con riguardo agli ultimi quattro mesi della pena (aumentati a sei nel 2005).

Infine, dal 2007 è possibile essere ammessi alla sorveglianza intensiva dopo aver scontato metà della pena (almeno tre mesi), con lo scopo di permettere un reinserimento graduale nella comunità dopo il periodo di carcerazione.

Agli occhi dell'osservatore italiano appare significativa la nomenclatura prescelta dal legislatore svedese. La misura in esame, invero, non è stata chia-

---

(48) Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll; Förordning (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.

(49) T. LAPPI-SEPPÄLÄ, M. TONRY, *Crime, Criminal Justice, and Criminology in the Nordic Countries*, cit., p. 27.

mata detenzione domiciliare con braccialetto elettronico. Non si è posto l'accento sulla forte restrizione della libertà personale derivante dall'obbligo di vivere in un luogo determinato potendo uscire solo previa autorizzazione, nonostante tale obbligo caratterizzi in effetti la misura. La persona ammessa alla sorveglianza intensiva con controllo elettronico, infatti, deve indicare un luogo di privata dimora dove risiedere ed è tenuta a svolgere attività lavorativa o studiare. Per altri impegni specifici, ad esempio le visite mediche, è necessario chiedere un apposito permesso all'Ufficio per il *probation*.

La polizia è autorizzata a effettuare controlli a domicilio in qualsiasi momento. La persona ammessa alla sorveglianza intensiva è tenuta a partecipare ai programmi di trattamento stabiliti dall'SPPS e non può consumare alcol e droga. Se la persona condannata viola il programma stabilito, assume alcol o sostanze stupefacenti o viola altre prescrizioni, la sorveglianza intensiva viene immediatamente interrotta e la pena residua viene scontata in carcere.

I soggetti sotto sorveglianza intensiva pagano un contributo fissato dal 1° febbraio 2015 in 80 SEK al giorno (7,50 euro circa). Tali contributi vengono devoluti a un Fondo in favore delle vittime di reati.

#### 4.7. Criteri di scelta e finalità delle misure.

Con riferimento alle misure analizzate nei paragrafi precedenti, i già citati capp. 27 e 28 C.p. prevedono che il giudice debba ammettere un soggetto a una misura di comunità quando una pena pecuniaria non è considerata misura sufficiente (50).

Nella individuazione e commisurazione della pena, la Corte può dare preferenza al *probation*, valutando se ritiene che tale misura possa contribuire a evitare che il soggetto torni a delinquere (cap. 30, sez. 9, C.p). Quando viene svolta la valutazione circa l'opportunità e la struttura del programma deve essere considerata anche la prospettiva della vittima, sebbene l'Ufficio per il *probation* non sia responsabile dei contatti con le vittime, che rientrano tra i compiti di altre organizzazioni o dei servizi sociali (51).

La scelta della sanzione e la sua commisurazione sono orientate al *principio di proporzione* alla gravità del fatto, e soprattutto, come previsto già dal

---

(50) Cfr. V. HINKKANEN, T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Sentencing Theory*, cit., pp. 373-374.

(51) Per un approfondimento in relazione alla legislazione e alle associazioni che si occupano delle vittime di reato v. H. THAM, A. RÖNNELING, L.-L. RYTTERBRO, *The Emergence of the Crime Victim: Sweden in a Scandinavian Context*, in *Crime and Justice, Crime and Justice in Scandinavia*, 40(1), 2011, pp. 555-611.

*Prison Treatment Act* (PTA) del 1974, alla risocializzazione del condannato (52). Quest'ultimo obiettivo è perseguito sulla base di quattro principi fondamentali, ribaditi anche dall'*Act on Imprisonment* che nel 2010 ha sostituito la legge del 1974.

In primo luogo, l'incarcerazione deve essere considerata l'*extrema ratio*, sicché la sanzione dovrà preferibilmente consistere in una pena pecuniaria o in altre misure non detentive; in secondo luogo occorre valorizzare il principio della "normalizzazione" (*normalization*), termine con il quale si intende che ai condannati si applicano le regole concernenti il *welfare*, le cure mediche e le altre forme di assistenza pubblica valevoli per tutti i cittadini; si tiene conto anche del principio della vicinanza, volto a garantire la restrizione del soggetto in una località prossima alla sua residenza; infine, fondamentale è la cooperazione, sia per la gestione del singolo caso, sia per il funzionamento complessivo del sistema, tra tutti gli attori del sistema di esecuzione penale (l'SPPS, le strutture per i soggetti in misura cautelare e le carceri).

L'SPPS ha elaborato un modello di riferimento per la valutazione individuale, necessaria per strutturare il percorso del singolo reo e supervisionare il periodo di *probation* (53), basato su tre principi (*Risk, Needs and Responsivity Assessment*, R.N.R.): quello del *rischio*, in base al quale le risorse per i programmi di *probation* devono essere concentrate su coloro per i quali il rischio di recidiva appare maggiore; quello del *bisogno*, per cui occorre considerare i fattori criminogeni specifici per strutturare al meglio il trattamento; infine, quello della *risposta*, che impone di tenere conto dell'efficacia del trattamento.

Durante il periodo di *probation*, l'SPPS interviene mediante diversi tipi di programmi trattamentali che hanno in comune il fine di contrastare il rischio di recidiva, focalizzati sui fattori che potrebbero facilitare nuove violazioni della legge penale.

I programmi di trattamento si possono distinguere in programmi preparatori, programmi di trattamento e c.d. *Boosters*: i primi sono utilizzati per lavorare sulle motivazioni del reo al cambiamento; i secondi implicano l'identificazione dei fattori di rischio e la predisposizione di uno specifico piano prevalentemente basato sulla terapia del comportamento (*cognitive behavioral*

---

(52) C. JOLDERSMA (a cura di), *Final report Prisons of the Future*, 2016, Criminal Justice Programme of the European Commission, The Hague, p. 90, disponibile a: <<https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/09/Prisons-of-the-future-final-report.pdf>>, ultimo accesso a nov. 2019.

(53) G. BOIJSEN, G. TALLVING, *Probation in Europe. Sweden*, cit., pp. 8-9.

*therapy* - CBT); infine, i c.d. *Boosters* servono da incentivo per i soggetti già sottoposti a uno o più trattamenti in quanto stabilmente inseriti in contesti criminali o dipendenti da alcol o da sostanze stupefacenti.

I programmi riabilitativi in molti casi sono gestiti da soggetti terzi rispetto all'SPPS, sia per facilitare il reinserimento nella comunità, sia per garantire la specificità e professionalità degli interventi. Ad esempio, il servizio sanitario e i servizi sociali si occupano dei programmi di cura e disintossicazione, l'agenzia nazionale per il collocamento fornisce supporto per la ricerca di un lavoro, alcune associazioni permettono ai soggetti in misura di frequentare la scuola primaria o secondaria e strutture dedicate si prendono cura delle persone affette da malattie psichiatriche.

#### **4.8. Procedimento applicativo delle misure e competenze del *Swedish Prison and Probation Service* (SPPS).**

L'Agenzia per il *probation* normalmente non interviene prima del processo, salvo in alcuni casi eccezionali, come quando il soggetto si trova già sotto supervisione o è ammesso a una misura di comunità per reati pregressi oppure quando l'indagato è sottoposto a una misura cautelare detentiva (54).

L'Ufficio per il *probation*, che ha accesso alle informazioni già raccolte dalla polizia durante le indagini, raccoglie ulteriori dati mediante colloqui con il soggetto interessato, nonché richiedendo informazioni ai Servizi sociali o ad altre agenzie di *welfare*. Il *report* è diviso in sezioni riguardanti la situazione pregressa, il contesto familiare e sociale di provenienza, la professione, la residenza, la salute mentale e fisica e gli eventuali precedenti penali. Le aree di indagine sono selezionate in base ai citati principi del metodo RNR e i suggerimenti riguardanti le sanzioni sono basati in particolare sul rischio di recidiva.

Normalmente il *report* è consegnato alla Corte prima della decisione (una copia è messa a disposizione anche del reo e della difesa) con lo scopo di assisterla nella scelta della sanzione; per tale ragione vi è una presa di posizione circa l'opportunità di ammettere il soggetto a una misura di comunità e ven-

---

(54) Il *report* può essere richiesto sia quando il reo è in misura cautelare sia quando è indagato a piede libero. In quest'ultimo caso, l'indagato viene invitato a presentarsi presso l'Ufficio per il *probation* e se si rifiuta può essere ordinato l'accompagnamento coatto dalla polizia, ma nessuno può essere obbligato a collaborare, essendo legittimo il rifiuto, ad esempio da parte di chi dichiara la propria innocenza. La Corte viene poi informata del rifiuto e delle motivazioni addotte. V. in proposito G. BOIJSEN, G. TALLVING, *Probation in Europe. Sweden*, cit., p. 15.

gono indicate le condizioni per la partecipazione a programmi di trattamento e per il controllo dell'astinenza da alcol e droghe. L'Ufficio può altresì suggerire che il reo svolga lavori di pubblica utilità indicandone le modalità (55).

Una volta iniziato il periodo di prova, il reo viene affidato a un funzionario dell'Agenzia. È fondamentale che l'Ufficio prenda rapidamente contatti con il soggetto una volta che il giudice abbia deciso l'ammissione alla misura, in quanto il piano individuale deve poi essere presentato entro un mese (56). Durante il primo incontro si svolge un intervento chiamato "chiarificazione dei ruoli", attraverso il quale il funzionario illustra i compiti di controllo e di aiuto svolti dall'Ufficio ed enfatizza l'importanza della collaborazione, spiegando anche le conseguenze della violazione delle regole che disciplinano il periodo di supervisione.

Per migliorare l'effetto delle misure sospensive, in Svezia è stato adottato il modello canadese c.d. STICS (*Strategic Training Initiative in Community Supervision*) che fornisce indicazioni metodologiche specifiche per le valutazioni del rischio e dei bisogni, nonché strutture e contenuti per gli incontri tra i funzionari o volontari e i soggetti ammessi alla misura sospensiva. La versione svedese del modello è chiamata KRIMSTICS (57) e comprende altresì uno strumento innovativo basato sulla raccolta dei dati in modo da migliorare progressivamente gli interventi e adottare le tecniche più efficaci per cambiare il comportamento dei soggetti precedentemente autori di un reato (58).

Le informazioni concernenti i soggetti in misura vengono salvate in un apposito registro e includono la decisione della Corte, le condizioni stabilite e il piano di trattamento.

Per assicurare la buona riuscita del percorso di riabilitazione, i programmi sono periodicamente valutati da una commissione di esperti, la quale approva soltanto quelli che contemplano il ricorso a un preciso metodo di cambiamento basato sulle evidenze scientifiche, la previsione di controlli periodici e il coinvolgimento di personale qualificato.

---

(55) *Ibidem*.

(56) *Ivi*, p. 19.

(57) La dicitura svedese include l'acronimo canadese STICS (*Strategic Training Initiative in Community Supervision*).

(58) Per ulteriori informazioni sul metodo KRIMSTICS si veda la pagina dedicata del sito dell'Università di Gothenburg, disponibile a: <<https://celam.gu.se/research/krimstics/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fcelam.gu.se%2Fsvenska%2F-forskning%2Fkrimstics%2F>>, ultimo accesso a nov. 2019.



## 5. Le misure sospensivo-probatorie nell'ordinamento penale finlandese.

In Finlandia il bisogno di introdurre delle alternative alla pena detentiva è sorto negli anni Ottanta del secolo scorso per diverse ragioni: la percezione di una eccessiva severità del sistema sanzionatorio, la convinzione che la pena detentiva fosse priva di efficacia preventiva e intrinsecamente dannosa per il futuro del condannato, l'obiettivo di ridurre la popolazione carceraria e la durata individuale e complessiva delle pene detentive (59).

L'interesse per le *community sanctions* ha iniziato a diffondersi durante il decennio successivo soprattutto in seguito all'acquisizione di un dato sulla recidiva sintomatico della scarsa efficacia preventiva della pena detentiva. Dalle indagini empiriche era infatti emerso che circa il 60% dei soggetti condannati per la prima volta alla reclusione tornava a delinquere e che la percentuale era ancora più alta (+15%) tra quanti avessero già riportato due o più condanne (60).

Secondo Kari Vanhala — uno dei pionieri del dibattito sulle misure di comunità nell'area scandinava e in particolare in Finlandia — tratto distintivo delle *community sanctions* è la possibilità di continuare a essere e agire come membri della società. Tali misure, infatti, pongono limiti e restrizioni alla libertà dei destinatari soltanto mediante la previsione di obblighi e/o condizioni (61). Del tutto analoga è la definizione fornita da altra autorevole studiosa, Terttu Utriainen: le *community sanctions* si connoterebbero infatti per la presenza di aspetti “comunitari” o, quanto meno, per l'opportunità di poter eseguire una pena detentiva fuori dal carcere, consentendo, dunque, al soggetto di restare all'interno della società (62).

Nei paragrafi seguenti esamineremo le misure sospensive e di *probation* attualmente previste dall'ordinamento penale finlandese. Per chiarezza sistematica ed espositiva descriveremo dapprima quelle che trovano applicazione

(59) Proprio in quest'ottica, nel 1987 era stato istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero della Giustizia finlandese. Per i risultati cui era approdato, cfr. *Vankeusrangaistuksen vaihtoehtoista, Rikoslakiprojektin ehdotus*, in *Oikeusministerion lainvalmisteluosaston julkaisu* (Publication of the Law Enforcement Unit of the Ministry of Justice), (4) 1987, Helsinki, pp. 20-21, 29-30, 43-44, 55-56, 67-68, 78-79, 110-112.

(60) T. UTRIAINEN, *Community Sanctions in Finland*, in H. ALBRECHT - A. VAN KALMTHOUT (a cura di), *Community Sanctions and Measures in Europe and North America*, Edition Iuscrim, Freiburg, 2002, p. 195.

(61) K. VANHALA, *Yhteisöllisten rangaistusten vähimmäissäännöstöä valmistellaan Euroopan neuvostossa in Uusikriminaalihuolto: vankeinhoito- ja kriminaalihuoltoalan julkaisu*, (8), 1991, pp. 10-13.

(62) T. UTRIAINEN, *Community Sanctions in Finland*, cit., p. 197.



nella fase del giudizio (la sospensione della pena su condizione, il lavoro socialmente utile, il controllo elettronico e la pena combinata), poi quelle che invece presuppongono l'avvenuta esecuzione di una parte della pena detentiva inflitta (la liberazione condizionale e la libertà vigilata con supervisione). Le prime sono disposte dalle *district courts*, le seconde direttamente dai direttori delle carceri (63).

Le informazioni relative ai destinatari e alle *community sanctions* applicate sono contenute all'interno di un registro, sulla cui base la *Criminal Sanctions Agency* redige relazioni mensili e trimestrali per finalità gestionali, di ricerca e di sviluppo. Nel registro sono riportati anche dati statistici, impiegati dall'Agenzia per la pianificazione e la valutazione delle attività di *probation* a livello di amministrazione centrale e locale (64).

### 5.1. La sospensione della pena detentiva su condizione (*ehdollinen vankeus*).

La prima misura applicata nella fase del giudizio che consideriamo è la sospensione della pena detentiva su condizione (*conditional imprisonment*), introdotta in Finlandia nel 1918 a seguito della Guerra Civile (65).

A differenza della disciplina previgente, incentrata sui criteri della prevenzione speciale, la disciplina attuale (cap. 2b del Codice penale finlandese) è ispirata al principio di proporzione e prevede che l'esecuzione di una condanna a pena detentiva di durata non superiore a due anni possa essere sospesa quando non ostino la gravità dell'offesa, il grado di colpevolezza del soggetto o i suoi eventuali precedenti. Il reo è sottoposto a un periodo di prova (c.d. *probation*), di durata compresa tra uno e tre anni, durante il quale

---

(63) Si precisa sin d'ora che la maggior parte delle informazioni circa le singole misure sospensivo-probatorie contenute nei successivi paragrafi è stata tratta dai siti ufficiali del Ministero della Giustizia finlandese (<https://oikeus.fi/en/index.html>) e della *Criminal Sanctions Agency* (<https://rikosseuraamus.fi/en/index.html>), cui si rimanda per ulteriori dettagli. Si è fatto spesso ricorso, inoltre, alle risposte fornite dalle competenti autorità finlandesi ad un questionario in materia di *probation* somministrato nell'ambito di un progetto europeo: i risultati, aggiornati al 2013, sono disponibili a: <[https://www.euprobationproject.eu/national\\_detail.php?c=FI](https://www.euprobationproject.eu/national_detail.php?c=FI)>, ultimo accesso a nov. 2019.

(64) H. LINDERBORG, M. TOLVANEN, *Probation in Europe. Finland*, cit., pp. 38-40.

(65) La guerra civile finlandese tra finlandesi "rossi", comunisti e socialdemocratici, e "bianchi" (le forze guidate dal Senato conservatore con il supporto tedesco e svedese) ha avuto inizio il 27 gennaio 1918 e si è conclusa il successivo 16 maggio con la vittoria dei "bianchi". Per approfondire la storia della Finlandia, si veda *ex pluribus*, M. LONGO ADORNO, *Storia della Finlandia contemporanea. Il percorso della modernità e l'integrazione nel contesto europeo*, Franco Angeli, Milano, 2014.

non deve commettere ulteriori reati. Se egli commette un reato per il quale dovrebbe essere applicata una pena restrittiva della libertà e la relativa accusa è formulata entro un anno dalla fine del *probation*, l'esito della prova è considerato negativo e deve essere eseguita la pena detentiva.

Questa misura è spesso accompagnata da una multa ovvero, quando è di durata pari ad almeno otto mesi, da un ordine accessorio di lavoro socialmente utile (compreso tra venti e novanta ore) (66).

#### 5.1.1. *La supervisione dei c.d. young offenders* (nuorten ehdollisen vankeuden valvonta).

L'ordinamento finlandese contempla una disciplina apposita per i soggetti di età compresa tra i quindici e i vent'anni al momento del fatto, considerati come *young offenders*. Per costoro la sospensione della pena detentiva su condizione può essere "rinforzata" da un periodo di supervisione volto a favorire l'integrazione sociale e ridurre il rischio di recidiva (67).

La *Criminal Sanctions Agency* redige a tal fine un rapporto sul quadro personologico del soggetto che include: la disamina delle condizioni di vita, l'eventuale opportunità di intensificare la sospensione della pena detentiva su condizione mediante un periodo di supervisione e i possibili effetti impattanti delle altre tipologie di pena.

All'inizio del periodo di supervisione — caratterizzato da colloqui frequenti — vengono valutati i rischi, i bisogni e le risorse a disposizione del soggetto e, sulla scorta di tale valutazione, viene predisposto il *sentence plan* in cui sono fissati gli obiettivi da raggiungere.

Il periodo di supervisione ha durata pari a quindici mesi, ma può terminare già dopo sei mesi qualora il soggetto dimostri un apprezzabile rispetto delle istituzioni e l'eventuale uso di sostanze stupefacenti o alcoliche appaia ridotto e comunque sotto controllo.

Da uno studio condotto nel 2010 sulla misura in esame è emerso che essa è generalmente disposta nei confronti di delinquenti occasionali che presentino condizioni di vita relativamente buone. Il principale rischio di recidiva è connesso all'utilizzo incontrollato di sostanze alcoliche e/o stupefacenti

---

(66) Per approfondimenti sulla sospensione della pena detentiva su condizione, v. T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Crime prevention and community sanctions in Scandinavia*, in *Resource Material Series No. 74*, 2008, pp. 33-36; ID., *Imprisonment and penal policy in Finland*, cit., pp. 337-338; T. UTRIAINEN, *Community Sanctions in Finland*, cit., pp. 199-200.

(67) La disciplina è contenuta alla sez. 10 del cap. 6 C.p.

(il tema dell'abuso costituisce spesso, non a caso, uno dei principali contenuti della supervisione) (68).

## 5.2. Il lavoro socialmente utile (*yhdyskuntapalvelu*).

Altra misura sospensivo-probatoria applicata nella fase di giudizio è il lavoro socialmente utile (*community service*), introdotto nel 1997 (sez. 11, cap. 6 C.p.) con l'obiettivo di ridurre il sovraffollamento carcerario per il tramite di una sanzione di gravità intermedia tra la multa e la reclusione. In un primo tempo si era temuto che la sua applicazione potesse violare il principio della parità di trattamento fra gli autori di reato, obiezione peraltro superata alla luce dei potenziali vantaggi della misura: efficacia in termini di risocializzazione e possibilità di una maggiore integrazione del soggetto all'interno della società, con contestuale limitazione degli effetti desocializzanti che si associano alla esecuzione della pena detentiva.

È ancor oggi discusso se il lavoro possa essere oggetto di sanzione all'interno di una società di matrice luterana qual è quella finlandese (69), caratterizzata da un profondo rispetto per l'attività lavorativa: le perplessità sono generalmente superate dalla considerazione che tratto precipuo della misura in esame è la limitazione della libertà personale del soggetto — non già il lavoro che la stessa implica (70).

Il lavoro socialmente utile può essere disposto in luogo di una condanna a pena detentiva di durata non superiore ad otto mesi. I presupposti necessari sono il consenso del soggetto (71) e una valutazione prognostica positiva della *Criminal Sanctions Agency* sull'esecuzione della misura da parte del reo (72).

La durata è compresa tra venti e duecento ore. In base alla scala di conversione adottata, quattordici giorni di pena detentiva corrispondono a venti

---

(68) T. HARRIKARI, *Supervision of conditionally sentenced young offenders: Actors, processes, and contents*, 2010, disponibile a: <[www.rikosseuraamus.fi/en/index/topical/publications/rise-publications/supervisionofconditionallysentencedyoungoffenders.html](http://www.rikosseuraamus.fi/en/index/topical/publications/rise-publications/supervisionofconditionallysentencedyoungoffenders.html)>, ultimo accesso a nov. 2019.

(69) Secondo i dati forniti dall'Istituto finlandese di statistica, ancora nel 2018 quasi il 70% della popolazione finlandese risulta di religione luterana. I dati sono disponibili a: <[http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk\\_vaesto\\_en.html](http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto_en.html)>, ultimo accesso a nov. 2019.

(70) T. UTRIAINEN, *Community Sanctions in Finland*, cit., pp. 200-201.

(71) L'art. 4 CEDU sancisce, infatti, il divieto del lavoro forzato.

(72) È il *prosecutor*, oppure la difesa, a presentare richiesta all'Agenzia, la cui valutazione è poi contenuta in un *pre-sentence report*. Prognosi di segno negativo derivano generalmente dall'uso incontrollato di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

ore di lavoro socialmente utile, mentre otto mesi a duecento ore. Il soggetto è generalmente impegnato per tre o quattro ore per due volte a settimana. Il luogo di esecuzione è definito dalla *Criminal Sanctions Agency*. L'ente prescelto è spesso una società pubblica o un'organizzazione *no-profit*. Si prediligono generalmente attività assistenziali (ad esempio in case di cura e ospedali), ricreative e sportive. La supervisione è affidata a un ufficiale del *community sanctions office* nonché a una "persona di contatto" individuata sul luogo di lavoro, la quale provvede alle esigenze del soggetto e al suo controllo diretto durante le ore di esecuzione della misura.

La violazione delle condizioni e delle prescrizioni indicate nel *sentence plan* comporta un avvertimento scritto o orale. Una grave violazione può determinare l'interruzione della misura e la notificazione al *prosecutor* di quanto accaduto: su proposta di quest'ultimo, le *district courts* valutano se convertire la parte residua di lavoro socialmente utile in pena detentiva. La conversione può peraltro avvenire anche nel caso in cui venga commesso un nuovo reato (73).

### 5.3. Il controllo elettronico (*valvontarangaistus*).

Il controllo elettronico (*monitoring sentence*) occupa, quanto a severità, una posizione intermedia tra il lavoro socialmente utile e la pena detentiva. Viene disposto per la guida in stato di ebbrezza, i reati contro il patrimonio e le aggressioni di lieve entità purché, in quest'ultimo caso, la vittima non sia un convivente o un familiare del reo.

Si possono individuare due diversi utilizzi della misura: da un lato, opera come sanzione sostitutiva di pene detentive brevi (dunque nella fase del giudizio, opzione c.d. *front-door*) (74), dall'altro, costituisce una delle condizioni per l'applicazione della liberazione condizionale (75) e della pena combinata (opzione c.d. *back-door*). Nel primo caso, la durata del controllo elettronico

---

(73) Per approfondimenti sul lavoro socialmente utile, v. T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Techniques in Enhancing Community-Based Alternatives to Incarceration: A European Perspective*, in *Resource Material Series*, (61), 2003, pp. 73-75; ID., *Crime prevention and community sanctions in Scandinavia*, cit., pp. 40-44; ID., *Imprisonment and penal policy in Finland*, cit., pp. 338-339.

(74) L'introduzione del controllo elettronico come opzione *front-door* è avvenuta nel 2011 con il *Monitoring Sentence Act* (legge n. 329/2011). La disciplina è contenuta nella nuova sez. 11a del cap. 6 C.p.

(75) Un programma di controllo elettronico per i soggetti beneficiari della liberazione condizionale è stato avviato nel 2006 a seguito dell'entrata in vigore dell'*Imprisonment Act* (legge n. 767/2005).

non può eccedere i sei mesi. È necessario che ricorrano plurime condizioni: l'impossibilità di disporre i lavori socialmente utili (76); l'idoneità della misura a promuovere l'adattamento sociale del soggetto e a ridurre il rischio di recidiva; la sussistenza di un luogo idoneo per l'esecuzione della misura; il consenso del reo e di eventuali conviventi (77); l'assenza di precedenti ordini di controllo elettronico e/o condanne a pena detentiva (78); l'impossibilità di continuare a delinquere dal luogo prescelto (79); una prognosi positiva circa il buon esito della misura.

Il soggetto è obbligato a rimanere in quello che viene individuato come il luogo di esecuzione, potendo allontanarsi soltanto per ottemperare al dettagliato programma giornaliero predisposto dalla *Criminal Sanctions Agency*, responsabile dell'esecuzione: si tratta generalmente di attività di lavoro, di istruzione e di riabilitazione.

Il soggetto ammesso alla misura è obbligato ad indossare una cavigliera trasmettente, connessa ad un dispositivo di controllo presente nell'abitazione, collegato a sua volta ad un centro di controllo istituito presso i *community sanctions offices* e alle *supervision patrols* che operano sul territorio.

Durante l'esecuzione della misura è vietato l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Una violazione ripetuta o grave delle condizioni imposte, quale l'inosservanza del programma giornaliero e/o del divieto di abuso di sostanze, può comportare la conversione del controllo elettronico in pena detentiva.

Gli effetti che derivano dal ricorso al controllo elettronico sono positivi e importanti *in primis* per il destinatario della misura, che ha la possibilità di proseguire il lavoro e/o gli studi e di mantenere i propri legami familiari. Il divieto di utilizzo di sostanze alcoliche o stupefacenti e la contestuale partecipazione a programmi di riabilitazione contrastano dinamiche desocializzanti pregresse o in atto. Sembra inoltre che la supervisione costante e diretta riduca il rischio di recidiva (80).

---

(76) La ragione può essere duplice: il mancato consenso del soggetto, ovvero il ricorrere di almeno una delle cause ostative all'applicazione della misura indicate nella sez. 11 del cap. 6 del C.p. (tra le quali, ad esempio, l'ipotesi in cui siano già stati disposti in precedenza ordini di lavoro socialmente utile).

(77) L'*Act on Enforcement of Community-Based Sanctions* (legge n. 400/2015) prevede anche l'acquisizione di un mero parere da parte dei minori che facciano parte dello stesso nucleo familiare del soggetto.

(78) Talvolta è d'ostacolo all'applicazione della misura anche la natura del reato commesso, come nelle ipotesi di aggressione nei confronti di conviventi.

(79) Il soggetto potrebbe, ad esempio, continuare a commettere reati informatici o legati al traffico di stupefacenti.

(80) Per approfondimenti sul controllo elettronico, cfr. T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Techniques in*

#### 5.4. La pena combinata (*yhdistelmärankaistus*).

La pena combinata (*combination sentence*), l'ultima delle misure sospensivo-probatorie applicabili nella fase del giudizio di cui ci occupiamo, è stata introdotta il 1° gennaio 2018 (81). Può essere disposta nei confronti del recidivo che commetta un grave reato e che sia considerato particolarmente pericoloso.

La misura, preclusiva della liberazione condizionale e della libertà vigilata con supervisione, si compone di un periodo di *detenzione* e di un altro, immediatamente successivo e della durata di un anno, di *supervisione*. Obiettivo di quest'ultima, per cui è responsabile la *Criminal Sanctions Agency*, è ridurre il rischio di commissione di reati ulteriori attraverso un graduale reinserimento del reo nella società. Durante il periodo di supervisione vige una serie di prescrizioni di carattere generale, mentre prescrizioni più specifiche sono ritagliate sul profilo di pericolosità del soggetto. Innanzitutto è vietato il consumo di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Il soggetto è inoltre obbligato a rimanere nella propria abitazione ad orari predefiniti, a partecipare a programmi riabilitativi ed è monitorato mediante controllo elettronico. Nel caso di grave violazione delle prescrizioni, il soggetto può essere condannato ad eseguire il restante periodo di supervisione in carcere (82).

#### 5.5. La liberazione condizionale (*ehdonalainen vapaus*).

Terminata la disamina delle misure sospensivo-probatorie applicabili nel corso del giudizio, passiamo ora ad analizzare quelle che si collocano nella fase dell'esecuzione della pena, a partire dalla liberazione condizionale (*conditional release* o *parole*), la quale costituisce una delle tradizionali forme di *community sanctions* e consente di eseguire la parte residua di una condanna alla reclusione in stato di libertà (sezioni 5-12, cap. 2c C.p.).

Ai fini della sua applicazione è necessario che il soggetto abbia già scontato in carcere metà della pena detentiva inflitta, ovvero due terzi della stessa se è già stato condannato alla reclusione nei precedenti tre anni (83). La libe-

---

*Enhancing Community-Based Alternatives to Incarceration*, cit., p. 76; Id., *Crime prevention and community sanctions in Scandinavia*, cit., pp. 44-45.

(81) La disciplina è contenuta nella sez. 11 del cap. 2c del C.p. e nell'*Act on the Enforcement of Combination Sentences*.

(82) A causa della sua introduzione recentissima, informazioni sulla pena combinata sono attualmente disponibili soltanto nei siti ufficiali del Ministero della Giustizia e della *Criminal Sanctions Agency* (v., *supra*, nt. 63).

(83) I termini indicati subiscono delle variazioni al ricorrere di alcuni casi particolari.

razione condizionale ha una durata corrispondente alla parte di pena non ancora eseguita e, in ogni caso, non può eccedere i tre anni.

La *Criminal Sanctions Agency* pianifica nel dettaglio le modalità di svolgimento della misura redigendo un *sentence plan*, della cui realizzazione è responsabile la struttura carceraria. Il soggetto deve ovviamente in ogni caso astenersi dalla commissione di ulteriori reati.

Sulla scorta delle linee guida elaborate dal Ministero di Giustizia, il direttore del carcere può decidere di posticipare l'esecuzione della liberazione condizionale quando debbano essere eseguite altre condanne a pena detentiva, oppure sia il soggetto stesso a farne richiesta in presenza di giustificati motivi. Anche la *Criminal Sanctions Agency* può disporre il posticipo della misura nei casi in cui, tenuto conto della condotta del reo, sussiste un evidente pericolo che, una volta uscito dal carcere, egli commetterà un nuovo reato contro la vita, la salute o la libertà di terzi (84).

#### 5.5.1. *La supervisione della liberazione condizionale (ehdonalaisen vapauden valvonta).*

Obiettivo della supervisione è prevenire il rischio di recidiva sviluppando le potenzialità del soggetto a intraprendere una vita senza crimine. Secondo la sez. 13 del cap. 2c C.p., la liberazione condizionale è accompagnata da supervisione quando è presente almeno uno dei seguenti fattori: *a)* la durata della misura è superiore a un anno; *b)* il destinatario è uno *young offender*; *c)* è il soggetto a farne richiesta; *d)* è in corso l'esecuzione della libertà vigilata con supervisione.

La misura ha durata pari alla parte di pena detentiva non ancora eseguita e non può eccedere i tre anni. Il supervisore può proporre una cessazione anticipata sulla base di giustificati motivi (ad esempio, se non appaia più necessaria). L'applicazione è disposta dal direttore del carcere o, nel caso di pena perpetua, dalla *Court of Appeal* di Helsinki. Responsabile della organiz-

---

Gli *young offenders* possono essere ammessi alla liberazione condizionale dopo aver scontato un terzo di pena detentiva, ovvero la metà in presenza di precedenti condanne alla reclusione. Nell'ipotesi di pena perpetua, invece, la misura può essere disposta dopo che siano stati eseguiti dodici anni.

(84) Quando la decisione è assunta dalla *Criminal Sanctions Agency*, il soggetto ha il diritto di ricorrere di fronte alle *district courts*. Sulla liberazione condizionale, ampiamente T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Techniques in Enhancing Community-Based Alternatives to Incarceration*, cit., p. 86; ID., *Imprisonment and penal policy in Finland*, cit., pp. 346-347; T. UTRIAINEN, *Community Sanctions in Finland*, cit., pp. 198-199.



zazione e realizzazione della stessa è la *Criminal Sanctions Agency*: nel *supervision plan* sono definiti quantità e modalità degli incontri periodici con il supervisore o gli educatori — incentrati soprattutto sui fattori che hanno determinato o influenzato il comportamento criminale e confidenziali —, i programmi educativo-trattamentali cui il soggetto dovrà partecipare e le prescrizioni da rispettare.

Alla violazione delle prescrizioni imposte può seguire un avvertimento (scritto o orale) oppure una notificazione al *prosecutor*. Nel caso di grave infrazione le *district courts* possono disporre la revoca della misura, cui consegue l'esecuzione della restante parte di pena, per un periodo compreso dai quattro ai quattordici giorni (85).

### 5.6. La libertà vigilata con supervisione (*valvottu koevapaus*).

L'altra *community sanction* che si colloca nella fase di esecuzione della pena è la libertà vigilata con supervisione (*supervised probationary freedom*), prevista dalla sez. 8 del cap. 2c C.p. Introdotta nel 2006, essa anticipa di sei mesi massimo l'uscita dal carcere rispetto al termine ordinariamente previsto per la liberazione condizionale. Nel corso dell'esecuzione, il soggetto è sottoposto a supervisione.

La misura trova applicazione nel caso di pene detentive di lunga durata, qualora il reo necessiti di maggior supporto e di un programma di esecuzione più intensivo e controllato. Sono necessari, a tal fine, una prognosi positiva circa il buon esito della supervisione (86), un luogo idoneo all'esecuzione della misura e la certezza che il soggetto non faccia uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

È redatto un *release plan*, che include un programma giornaliero di trattamento molto dettagliato, le attività (di lavoro, di studio, di supporto ecc.) cui il soggetto è tenuto a partecipare e i contenuti della supervisione in senso stretto. Il reo deve rispettare le prescrizioni ivi contenute e mantenere un costante contatto con la *Criminal Sanctions Agency*.

Il soggetto è monitorato non solo tramite controllo elettronico (87), ma anche mediante l'ausilio di un telefono cellulare dotato di GPS, attraverso vi-

---

(85) Sulla supervisione della liberazione condizionale, si rinvia ancora a T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Imprisonment and penal policy in Finland*, cit., p. 346.

(86) La prognosi è formulata sulla base della condotta in carcere, della personalità e degli eventuali precedenti del soggetto.

(87) T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Techniques in Enhancing Community-Based Alternatives to Incarceration*, cit., p. 49.



site presso il domicilio (o sul luogo di lavoro) e conversazioni telefoniche. Eventuali spostamenti, vietati nelle ore notturne, sono territorialmente consentiti entro aree molto ristrette (88).

## 6. La prassi sanzionatoria svedese in cifre.

### 6.1. Le sanzioni custodiali.

A corredo dell'analisi delle misure sospensivo-probatorie previste negli ordinamenti della Svezia e della Finlandia, proponiamo alcuni dati statistici che consentono di delineare un quadro della *law in action*.

Iniziando dalla Svezia, il numero di persone ristrette nelle carceri svedesi ha toccato il proprio apice tra il 2004 e il 2006, quando i detenuti erano più di settemila, scendendo poi nel 2010 a 6.428 (89), e ha continuato a diminuire progressivamente negli anni successivi, secondo un *trend* decrescente che si suppone prosegua in futuro (90).

Già nel 2013, la stampa internazionale riportava la notizia del significativo decremento del numero dei detenuti ristretti nelle carceri svedesi, tale da aver condotto alla chiusura di quattro penitenziari (91). All'origine della diminuzione del tasso di carcerazione si pone proprio il maggiore ricorso alle misure sospensive da parte dei giudici, meno propensi a condannare a pene detentive brevi per i reati di furto, spaccio di sostanze stupefacenti o lesioni personali di minore gravità (92). Nonostante la chiusura dei quattro penitenziari, i posti disponibili rimangono superiori a quelli in media occupati: il tasso di *prison density* della Svezia al 31 gennaio 2018 era infatti pari al 92,9%, comunque al di sopra della media europea calcolata in 87 posti occupati su 100 disponibili (93).

(88) Sulla libertà vigilata con supervisione, v. T. LAPPI-SEPPÄLÄ, *Imprisonment and penal policy in Finland*, cit., p. 347.

(89) C. JOLDERSMA (a cura di), *Final report Prisons of the Future*, cit., p. 90. Si veda in particolare la tabella 8.1.

(90) G. BOIJSEN, G. TALLVING, *Probation in Europe. Sweden*, cit., p. 8.

(91) Il riferimento è, in particolare, a un articolo comparso su *The Guardian*, nel 2013, in cui viene intervistato il Prof. Von Hofer dell'Università di Stoccolma, disponibile a: <[www.theguardian.com/world/2013/nov/11/sweden-closes-prisons-number-inmates-plummets](http://www.theguardian.com/world/2013/nov/11/sweden-closes-prisons-number-inmates-plummets)>, ultimo accesso a nov. 2019.

(92) Tra il 2004 e il 2012 in Svezia i detenuti per furto sono diminuiti del 36%, quelli per reati legati al traffico di stupefacenti del 25%, mentre quelli per crimini violenti del 12%.

(93) I dati aggiornati sono stati recentemente pubblicati nel rapporto SPACE I per l'anno 2018: M.F. AEBI, M.M. TIAGO, *SPACE I - 2018*, cit., p. 65.

Passando all'analisi dei dati, al 1° ottobre 2018, su una popolazione di circa dieci milioni di abitanti (94), i detenuti in carcere (*anstalt*) erano in totale 4.393, ossia circa 56,5 detenuti ogni 100.000 abitanti. Il tasso di carcerazione è diminuito rispetto al 2016 del 3,5% e registra un costante decremento da più di dieci anni: dal 2006 al 2017 il tasso è calato da 79 a 59 detenuti ogni 100.000 abitanti. Le donne rappresentano solo il 6% della popolazione carceraria (95).

Nei *remand centres* (*bäkte*), al 1° ottobre 2018 erano ristrette circa 2.000 persone, delle quali l'84% in misura cautelare (in attesa del processo o durante le indagini), mentre il 2% erano in custodia della polizia. La restante parte era costituita da soggetti in attesa di essere destinati a uno specifico penitenziario o che scontavano una pena detentiva in seguito a una condanna definitiva. Precisamente, 181 persone risultavano detenute in un *remand centre* al 1° ottobre 2018.

Uno studio che ha confrontato la situazione carceraria dei Paesi del Consiglio d'Europa del 2005 e quella del 2014/2015 (96) ha evidenziato che in Svezia si è registrata una significativa diminuzione di alcuni indicatori fondamentali, quali il tasso di popolazione detenuta (-25%), il numero di ingressi in istituzioni carcerarie (-7%), la durata media della detenzione rispetto al numero totale di giorni spesi all'interno di un istituto penale non detentivo (-16%), la densità della popolazione carceraria (-13%), il numero di morti in carcere ogni diecimila detenuti (-23%), il numero di detenuti per ogni componente del personale (-27%) e il numero degli agenti penitenziari (-16%). Positivi paiono ancora l'aumento del budget totale dell'amministrazione penitenziaria (+12%) e della spesa media per ogni giorno di detenzione per ciascun soggetto (+77%).

Si segnala, per converso, l'incremento di altri indicatori concernenti il sistema sanzionatorio: è aumentato del 9% il numero di donne detenute ed è cresciuto il numero di detenuti in custodia cautelare (+17%). Particolarmente significativo pare poi l'aumento del numero di suicidi, calcolati come tasso

---

(94) A settembre 2019 la Svezia aveva una popolazione di 10.313.447 di abitanti, come risulta dal sito delle statistiche del Governo: <[www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/population/population-composition/population-statistics/pong/statistical-news/swedens-population-2018-population-changes/](http://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/population/population-composition/population-statistics/pong/statistical-news/swedens-population-2018-population-changes/)>, ultimo accesso a nov. 2019.

(95) I dati aggiornati sono pubblicati sul sito <<https://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-fakta/anstalt/>> (ultimo accesso a nov. 2019) e sono raccolti nel rapporto SPACE I per l'anno 2018 (v., *supra*, nt. 93).

(96) M.F. AEBI, L. BERGER-KOLOPP, C. BURKHARDT, M.M. TIAGO, *Prisons in Europe 2005-2015*, Consiglio d'Europa, Strasburgo, pp. 317-322.

per ogni diecimila detenuti (+20%) (97). Riguardo a quest'ultimo indicatore, la Svezia si colloca sopra la media europea.

Per quanto riguarda la presenza in carcere di soggetti stranieri, nel 2018 questi ultimi rappresentavano il 28,5% del totale, mentre nel 2015 erano 1.285 (29,9%). Rispetto al 2005, il 2015 ha fatto registrare una diminuzione pari al 13% del numero assoluto di detenuti stranieri (nel 2005 gli stranieri in carcere erano 1.475), mentre è aumentata la percentuale degli stranieri rispetto al totale dei detenuti (nel 2005 i detenuti stranieri erano il 26,8% del totale) (98).

## 6.2. Le misure di comunità.

Rispetto ai soggetti ristretti in carcere, in Svezia sono più numerosi coloro che vengono ammessi alle misure sospensive, come reso noto dal Ministero della Giustizia: i soggetti ammessi a una misura di comunità si sono infatti assestati, dal 2016 al 2018, sul valore di circa 10.950 unità (99).

Dettagliamo alcuni dati per l'anno 2018: 3.424 soggetti sono stati ammessi al *conditional release* (*Villkorlig frigivning*), 3.127 soggetti hanno iniziato il periodo di prova abbinato a lavori di pubblica utilità (*Villkorlig dom med samhällstjänst*), mentre 6.275 soggetti hanno ottenuto la libertà vigilata (*Skyddstillsyn*). Di questi ultimi, 1.143 devono anche svolgere lavori di pubblica utilità (*Skyddstillsyn med samhällstjänst*) e 727 devono seguire uno specifico programma di trattamento (*Skyddstillsyn med kontraktsvård*).

Si tratta, per la stragrande maggioranza, di uomini (più dell'80%) condannati per reati connessi all'uso di sostanze stupefacenti, reati violenti e, quando si tratta di libertà vigilata, anche per guida in stato di ebbrezza.

Nel 2018, 1.563 soggetti sono stati sottoposti alla misura della sorveglianza intensiva con controllo elettronico (IÖV). Di questi, il 14% erano

---

(97) *Ibidem*.

(98) M.F. AEBI, L. BERGER-KOLOPP, C. BURKHARDT, J. CHOPIN, Y.Z. HASHIMOTO, M.M. TIAGO, *Foreign offenders in prison and probation in Europe. Trends from 2005 to 2015 (inmates) and situation in 2015 (inmates and probationers)*, Strasburgo, Consiglio d'Europa, 2018, pp. 19-20, 92-93. I dati riguardanti il numero di persone detenute e quelli riferiti alle persone in misure di comunità, tuttavia, non possono essere direttamente confrontati, in quanto per le seconde abbiamo a disposizione solo il numero di soggetti ammessi in un determinato anno e non quello del totale delle persone in misura a una data prestabilita.

(99) I dati sono tratti dal sito del Ministero della Giustizia svedese e disponibili a: [www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-fakta/frivard/](http://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-fakta/frivard/) e del *Swedish National Council for Crime Prevention* (*Brottsförebyggande rådet*, abbreviato in *Brå*), disponibili a: [www.bra.se/bra-in-english/home/crime-and-statistics.html](http://www.bra.se/bra-in-english/home/crime-and-statistics.html), ultimo accesso a ott. 2019.

donne e l'86% uomini. Il 51% di tali soggetti è responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, il 19% di reati di droga e solo per il 10% di crimini violenti.

Dall'analisi dei dati emerge il costante aumento del numero di individui ammessi alla libertà vigilata, mentre continua a calare il numero degli ammessi all'*electronic monitoring*. Nel 2015, infatti, a 1.830 persone è stata imposta la sorveglianza elettronica, con una diminuzione del 3% rispetto all'anno precedente e del 40% rispetto al 2006. È interessante notare che per tutte le misure il numero dei destinatari aumenta al diminuire dell'età: la maggior parte dei soggetti ammessi appartiene alla fascia di età compresa tra i 20 e i 34 anni.

Veniamo, infine, ai soggetti stranieri destinatari di una misura sospensiva: nel 2015 erano 1.629 (il 14% del totale). Il numero assoluto è diminuito rispetto al 2009, ma l'incidenza percentuale è di poco cresciuta. Si può comunque notare come la percentuale degli stranieri in misura alternativa sia molto più bassa rispetto a quella degli stranieri in carcere (100).

## 7. La prassi sanzionatoria finlandese in cifre.

### 7.1. Le sanzioni custodiali.

Se si osservano le cifre che descrivono la prassi sanzionatoria finlandese, di notevole interesse è anzitutto il dato riguardante il numero di detenuti, che è uno tra i più bassi del mondo. Al 31 gennaio 2018, su una popolazione di 5.517.919 abitanti (101), i detenuti erano 2.815 (con un tasso pari a 51 ogni 100.000 abitanti) (102). Sia il numero di detenuti, sia il tasso di popolazione carceraria sono in diminuzione dal 2006 (103).

Fotografiamo però il sistema al 2018: la densità della popolazione carceraria era pari a 96,3 soggetti su 100 posti disponibili (104); nelle istituzioni

---

(100) M.F. AEBI, L. BERGER-KOLOPP, C. BURKHARDT, J. CHOPIN, Y.Z. HASHIMOTO, M.M. TIAGO, *Foreign offenders in prison and probation in Europe*, cit., pp. 21-22, 92-93.

(101) Il dato, pubblicato a fine marzo 2019 sul sito ufficiale delle statistiche del Governo finlandese, è consultabile a: <[https://www.stat.fi/til/vaerak/2018/vaerak\\_2018\\_2019-03-29\\_en.pdf](https://www.stat.fi/til/vaerak/2018/vaerak_2018_2019-03-29_en.pdf)>, ultimo accesso a nov. 2019.

(102) Il dato è contenuto nel rapporto SPACE I per l'anno 2018 (M.F. AEBI, M.M. TIAGO, *SPACE I - 2018*, cit., pp. 28-30).

(103) I dati riportati sono tratti dal *World Prison Brief* e sono disponibili a: <<https://www.prisonstudies.org/country/finland>>, ultimo accesso a nov. 2019.

(104) M.F. AEBI, M.M. TIAGO, *SPACE I - 2018*, cit., p. 65.

carcerarie hanno fatto ingresso 5.546 soggetti, di cui 2.234 (-19% rispetto al 2009) per l'applicazione di una pena detentiva. Oltre il 40% di questi ultimi (1.318) ha eseguito una pena di durata non superiore a tre mesi, mentre soltanto il 12% (369) ha trascorso in carcere più di due anni. La durata media delle pene detentive è stata di 10,9 mesi (105). La media giornaliera dei detenuti all'interno delle carceri era pari a 2.910 (-4% rispetto al 2017), di cui 2.304 a seguito di condanna alla reclusione (-3% rispetto al 2017 e circa -20% dal 2008). Tale pena è stata inflitta soprattutto per reati di droga (21%), omicidio (20%) e altri reati a base violenta (17%).

I condannati, di età per lo più compresa tra i 30 ed i 39 anni, sono per il 93% di sesso maschile (dato pressoché costante dal 2009).

## 7.2. Le misure sospensivo-probatorie.

Venendo ora alle misure di comunità, occorre innanzitutto evidenziare che per queste ultime, analogamente a quanto verificatosi per la Svezia, non abbiamo a disposizione dati che rilevano il numero complessivo di soggetti con cadenza periodica. Viene infatti rilevata solo la media giornaliera, costantemente calata nell'ultimo decennio: nel 2018 è stata pari a 2.959, inferiore di quasi un terzo rispetto al 2009 (-31%).

Con riferimento alla media giornaliera dei destinatari di ciascuna misura di comunità si può notare che la media degli *young offenders* sottoposti a supervisione durante la sospensione della pena detentiva su condizione è rimasta sostanzialmente invariata a partire dal 2014: 729 soggetti al giorno erano in misura nel 2018 (dato medio).

I destinatari del *lavoro socialmente utile* sono stati in media 1.072 al giorno, in calo rispetto al 2009 (-31%). È invece aumentato il numero annuale di prognosi richieste per valutare l'idoneità del soggetto allo svolgimento della misura: nel 2018 l'accusa ne ha presentate 4.057 (+5% rispetto al 2017). La percentuale di valutazione di segno positivo è stata dell'83%. Questo vuol dire che probabilmente vi è stato un atteggiamento più restrittivo delle corti di merito.

---

(105) Si precisa sin d'ora che le informazioni relative alla prassi contenute nel presente paragrafo sono state tratte dal Libro annuale di statistica della *Criminal Sanctions Agency* (anno 2018) disponibile a: <[https://rikosseuraamus.fi/material/attachments/rise/julkaisut-tilastollinen-vuosikirja/AzNXXizez/Rikosseuraamuslaitoksen\\_tilastollinen\\_vuosikirja\\_2018\\_ENG\\_WWW.pdf](https://rikosseuraamus.fi/material/attachments/rise/julkaisut-tilastollinen-vuosikirja/AzNXXizez/Rikosseuraamuslaitoksen_tilastollinen_vuosikirja_2018_ENG_WWW.pdf)>, ultimo accesso a nov. 2019.

Dal 2014 al 2017 la media giornaliera dei soggetti sottoposti a *controllo elettronico* è stata costante, mentre nel 2018 è diminuita di oltre il 20% (da 45 nel 2017 a 33). Anche in questo caso, su un totale di 700 richieste presentate nel 2018, la percentuale di valutazioni positive è diminuita: in particolare risulta scesa al 60% (-4% rispetto al 2017).

Invariata dal 2011 è la media giornaliera di *liberazioni condizionali* con supervisione; ha superato nel 2018 quella dei destinatari di lavoro socialmente utile (1.166), arrivando ad essere la misura di comunità con il maggior numero di applicazioni (106).

Nel decennio 2009-2018 il numero medio giornaliero di detenuti in *libertà vigilata* con supervisione risulta in continua crescita: nel 2009 è stata pari a 85, nel 2018 a 207. La misura è durata mediamente 99 giorni.

Nel 2018 le misure sospensive sono state disposte soprattutto per la guida in stato di ebbrezza, i reati contro il patrimonio e di violenza (107).

Negli ultimi anni circa un quinto dei destinatari di *community sanctions* è costituito da *young offenders*; nel 2018 l'83% di questi è stato sottoposto a supervisione durante la sospensione della pena detentiva su condizione. I destinatari del lavoro di pubblica utilità e della liberazione condizionale sotto supervisione avevano un'età per lo più compresa tra i 30 ed i 39 anni (30%), mentre per il controllo elettronico la quota più importante era rappresentata dalla fascia 20-29 anni (24%).

Nello stesso anno solo l'11% del totale dei soggetti sottoposti a *misure comunitarie* era di sesso femminile (331 su un totale di 2.978, +4% rispetto al 2008): ciò è proporzionato alla incidenza della criminalità femminile (108).

Gli stranieri destinatari di *community sanctions* sono stati nel 2018 appena 160 (5%), di cui gran parte proveniente da Estonia, Iraq e Somalia (109).

Per quanto riguarda le condizioni sociali e di vita dei soggetti ammessi a una misura di comunità, nel 2018 oltre la metà dei destinatari di *community sanctions* risultava disoccupata e la percentuale risulta particolarmente alta

---

(106) Della liberazione condizionale senza supervisione è disponibile soltanto il numero totale di soggetti cui è stata applicata, pari a 3.142 nel 2018 (-30% rispetto al 2009), cfr. Libro annuale di statistica della *Criminal Sanctions Agency* (v., *supra*, nt. 105).

(107) Per approfondimenti sui principali reati per cui nel 2018 sono state disposte le singole misure di comunità, si rinvia al già citato Libro annuale di statistica della *Criminal Sanctions Agency* (v., *supra*, nt. 105).

(108) Le misure di comunità maggiormente applicate alle donne nel 2018 sono state il lavoro socialmente utile e la liberazione condizionale con supervisione.

(109) Anche il 49% dei condannati alla pena detentiva di nazionalità straniera proviene da questi tre Stati.

(58%) se si estrapolano dal dato complessivo gli *young offenders* sottoposti a supervisione durante la sospensione della pena detentiva (110).

Nel 2018, le misure punitive inflitte ai destinatari di *community sanctions* sono state 1.966; ben 1.402 hanno riguardato il lavoro socialmente utile. Il 24% degli ordini a *community service* è stato convertito in pena detentiva dalle *district courts*. Il numero di conversioni risulta ridotto nel caso di controllo elettronico (14%) e di libertà vigilata con supervisione (19%).

## 8. Risorse investite e costi del sistema dell'esecuzione penale: Italia, Svezia e Finlandia a confronto.

A completamento dell'indagine sin qui svolta, abbiamo provato a compiere un'analisi costi-benefici comparando i costi delle carceri e delle misure di comunità in Svezia e Finlandia per poi confrontare tali cifre con le risorse investite dall'Italia rispettivamente per l'esecuzione delle pene detentive e per quella delle misure non custodiali. Per poter svolgere il confronto, abbiamo rapportato i dati riguardanti le risorse investite per l'esecuzione delle sanzioni custodiali e sospensive al PIL nazionale, ottenendo risultati alquanto interessanti.

Innanzitutto, qualche dato sull'Italia (111). Nel 2018 il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria aveva a disposizione 2.797 milioni di euro, pari allo 0,15% del PIL italiano e al 33% del bilancio del Ministero della Giustizia, mentre al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità erano riservati 252 milioni di euro, che è dire lo 0,014% del PIL e il 3% del bilancio del Ministero.

Passando all'analisi delle risorse investite dalla Svezia nel sistema dell'esecuzione penale, è bene innanzitutto evidenziare che l'SPPS è finanziato dallo Stato, che ha riservato nel 2018 un budget complessivo di circa 9 miliardi di corone svedesi, equivalenti a circa 880 milioni di euro. Di questi, il 63% è

---

(110) I dati sulle condizioni sociali e di vita dei destinatari di ciascuna misura di comunità sono consultabili nel Libro annuale di statistica della *Criminal Sanctions Agency* (v., *supra*, nt. 105).

(111) I dati sono tratti dal Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia: <[https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART99022&previousPage=mg\\_1\\_29\\_13\\_1](https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART99022&previousPage=mg_1_29_13_1)>, ultimo accesso a nov. 2019. Il dato sul PIL italiano del 2018 è desunto dall'aggiornamento sui conti economici nazionali pubblicato dall'ISTAT a sett. 2019: <<https://www.istat.it/it/archivio/233518>>.



destinato ai costi per il personale, il 16% ai costi degli uffici locali e il 17% agli altri costi operativi (112). Dall'esame dei dati relativi alle spese emerge chiaramente il minor costo delle *community sanctions* rispetto alle misure detentive. Nel 2018 per i *remand centres* l'SPPS ha speso l'equivalente di circa 225 milioni di euro, per le carceri quasi 469 milioni di euro, mentre per le misure di comunità circa 114 milioni.

Il maggior costo delle misure custodiali è evidentemente dovuto anche alla necessità di garantire la presenza in carcere di molte unità di personale: su un totale di 9.993 dipendenti dell'SPPS nel 2018, 7.192 unità erano adibite agli istituti di detenzione (carceri e *remand centres*), mentre solo 1.117 alle misure di comunità. I restanti si occupavano del trasporto e dell'amministrazione.

In totale, la spesa per le misure custodiali ha rappresentato nel 2018 lo 0,13% del PIL svedese (pari a circa 504 miliardi di euro), mentre l'investimento per le misure di comunità lo 0,07% del PIL. La differenza più significativa rispetto all'Italia riguarda quindi proprio le misure di comunità, per le quali, in rapporto al PIL, la Svezia investe circa cinque volte più dell'Italia, mentre per le carceri le percentuali non differiscono di molto. Con riferimento a quest'ultimo dato occorre però tener conto che il numero di detenuti a cui le risorse svedesi sono destinate è nettamente inferiore a quello italiano. E infatti il divario tra Svezia e Italia emerge con forza se si confronta la spesa che ciascuno Stato sostiene ogni giorno per mantenere un singolo soggetto in carcere. Mentre l'Italia spende circa 137 euro al giorno per ciascun soggetto detenuto, la Svezia spende l'equivalente di 322 euro per un detenuto (113) e 30 euro per ogni soggetto in prova.

Sono ora da considerare le risorse investite nel sistema dell'esecuzione penale dalla Finlandia (114), in riferimento alla quale, tuttavia, non sono disponibili dati aggiornati al 2018. Gli ultimi dati relativi al budget della *Crimi-*

---

(112) I dati sono tratti dal rapporto annuale del 2018 (*Årsredovisning 2018*) del Ministero della Giustizia svedese, disponibile (solo in lingua svedese) a: <<https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/ekonomi/kriminalvarden-arsredovisning-2018.pdf>>, ultimo accesso a sett. 2019. Si veda anche C. JOLDERSMA (a cura di), *Final report Prisons of the Future*, cit., p. 90.

(113) Nelle carceri si distinguono tre classi di sicurezza e il costo varia da 4.236 corone svedesi (396 euro circa) per la massima sicurezza a 2.406 corone per le sezioni meno restrittive.

(114) I servizi di *probation* non sono finanziati privatamente né possono raccogliere fondi in via autonoma. L'unica fonte finanziaria è costituita dalle risorse pubbliche, stanziare annualmente nella legge di bilancio con l'indicazione degli obiettivi prestazionali che dovranno essere raggiunti sotto i profili dell'efficacia, dell'economia e della produttività, dello sviluppo del personale. Nel 2011 il numero medio di dipendenti del servizio di *probation* è stato 2.366, quello del personale penitenziario 2.264.



*nal Sanctions Agency* risalgono infatti al 2012, quando ai servizi di *probation* sono stati destinati 17,9 milioni di euro, ossia soltanto l'8,4% dei quasi 215 milioni di euro assegnati nel complesso all'esecuzione penale. La maggior parte delle risorse (per l'esattezza 196,9 milioni di euro), quindi, è stata destinata alle istituzioni penitenziarie.

Di recente è stato reso noto il budget per il 2017 della *Prison Administration*, pari a 178,6 milioni di euro (115). Rapportando tale cifra al PIL finlandese relativo allo stesso anno, si evince come la Finlandia abbia investito per le misure custodiali lo 0,07% del PIL, quindi una percentuale significativamente inferiore rispetto a quelle della Svezia e dell'Italia.

Se si considera, però, il ridottissimo numero di soggetti ristretti in carcere in Finlandia, la spesa giornaliera sostenuta dallo Stato finlandese per ogni detenuto nel 2017 risulta superiore a quella italiana, attestandosi intorno ai 180 euro. Un soggetto ammesso a una misura di comunità (in base all'ultimo dato pubblicato, cioè il budget del 2012), invece, costa allo Stato solo 13,5 euro.

## **9. Considerazioni conclusive: punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce emersi in relazione alle misure sospensivo-probatorie.**

Occorre, a questo punto, forse più che proporre delle conclusioni — che scontrerebbero le difficoltà metodologiche segnalate in premessa, inclusa la complessità nel comparare dati statistici rilevati con metodologie e modelli di aggregazione diversi — tentare una sorta di bilancio provvisorio.

Formuleremo perciò delle conclusioni per così dire “aperte”, avvalendoci di una matrice di consolidata tradizione e ampiamente utilizzata dagli economisti: la c.d. *SWOT analysis*. Il nome è l'acronimo dei parametri della griglia valutativa che contrassegna la *SWOT analysis*: punti di forza (*strengths*), punti di debolezza (*weaknesses*), opportunità (*opportunities*) e minacce (*threats*) che possono caratterizzare un modello, una strategia o una pianificazione aziendale.

All'esito di questa indagine comparatistica cercheremo perciò di individuare i punti di forza, quelli di debolezza, le opportunità e le minacce che ci sembrano caratterizzare gli ordinamenti svedese e finlandese e che possono costituire utili motivi di riflessione e indicazioni rispettivamente per il giurista e per il legislatore italiano.

---

(115) M.F. AEBI, M.M. TIAGO, *Space I* - 2018, cit., p. 112.

9.1. Innanzitutto, il primo *punto di forza* degli ordinamenti svedese e finlandese può essere a nostro avviso individuato nella previsione di un *numero ridotto di misure sospensivo-probatorie*: ciò conferma la validità dell'indicazione politico-criminale di chi, già negli anni '90 del secolo scorso, optava per un drastico contenimento delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative nell'ordinamento giuridico italiano (116).

Il secondo punto di forza è una certa “plasticità” delle misure sospensivo-probatorie, le quali possono essere modulate e combinate tra loro per meglio essere adattate al profilo personologico e alle esigenze rieducativo-trattamentali del destinatario. Basti pensare ai diversi casi in cui può essere applicata la sorveglianza intensiva con controllo elettronico o alla possibilità di affiancare a diverse misure i lavori di pubblica utilità.

9.2. Un punto che potrebbe essere annoverato tra quelli c.d. “*di debolezza*” ha a che fare con il dato relativo ai costi del sistema dell'esecuzione penale: ciò emerge sia in relazione ai costi per l'esecuzione delle pene detentive (in particolare rispetto alla cifra necessaria, tanto in Svezia quanto in Finlandia, per il mantenimento in carcere del singolo soggetto detenuto), sia a quelli per le misure sospensivo-probatorie.

Va inoltre notato che, sebbene il costo vivo sostenuto per le persone ammesse a una misura di comunità sia di gran lunga inferiore rispetto a quello sostenuto per l'implementazione della pena detentiva, a questo — in virtù del c.d. principio di normalizzazione — va aggiunto il costo per i servizi di cui il destinatario della misura usufruisce al pari degli altri cittadini. In altri termini, ai costi per le misure sospensivo-probatorie si dovrebbero aggiungere i costi del *welfare*: ciò darebbe senza dubbio una stima più realistica della spesa sostenuta dallo Stato per ciascun soggetto ammesso a una misura sospensiva di comunità.

9.3. Quanto alle *opportunità*, la politica penale “integrata” tipica di Svezia e Finlandia ha consentito di contenere efficacemente la popolazione carceraria, mantenendo il tasso di popolazione detenuta intorno ai 50/55 detenuti ogni 100.000 abitanti e facendo registrare una costante, progressiva diminuzione, stando ai dati degli ultimi anni.

---

(116) C.E. PALIERO, *Metodologie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 556.

Da sottolineare altresì è il fatto che il percorso sanzionatorio è individualizzato e ritagliato sulle esigenze del singolo, anche quando include un periodo di espiazione di pena detentiva.

Inoltre, la terza opportunità è data dal contenimento dei tassi di recidiva. In Svezia, di tutte le persone che, nel 2012, sono uscite dal carcere o da una comunità oppure che hanno concluso la sorveglianza intensiva con controllo elettronico o scontato una condanna definitiva ad altra sanzione, “solo” il 41% ha commesso un altro reato entro tre anni. La percentuale è del 30% tra le donne e del 43% tra gli uomini e non ha mostrato significativi cambiamenti negli ultimi anni (117). In Finlandia, il 58% dei soggetti usciti dal carcere nel corso del 2013 ha commesso, nei successivi cinque anni, un altro reato da cui è derivata una condanna a pena detentiva non sospesa o un ordine di lavoro socialmente utile. Il dato si attesta al 46% tra le donne e al 59% tra gli uomini ed è in pressoché costante diminuzione negli ultimi anni (-6% rispetto al 2006) (118). Il confronto con l'Italia fa riflettere, dato che, stando a quanto rilevato in uno studio del 2007, il 68% dei condannati torna a delinquere (119). Secondo altro e più recente studio, il livello di recidiva per soggetti in esecuzione di penna detentiva si attesterebbe sul 55,9% (120).

9.4. Giungendo al quarto quadrante della nostra ideale SWOT *analysis* — quello delle “minacce” — il fattore più preoccupante, e tale da minare la portata innovativa e di civiltà giuridica dell'*eccezionalismo scandinavo*, può essere ravvisato nel “populismo penale” che, anche nell'Europa del Nord, ha iniziato a attecchire e a diffondersi, portando a un cambiamento nel linguaggio e nelle richieste avanzate dall'opinione pubblica, oggi maggiormente orientate nel senso di una maggiore severità delle pene. Come si è visto in apertura, ciò ha già condotto all'inasprimento delle cornici sanzionatorie per

---

(117) Per ulteriori dettagli si rinvia al sito del *Swedish National Council for Crime Prevention* (Brottsförebyggande rådet - Brå) disponibile a: <<https://www.bra.se/bra-in-english/home/crime-and-statistics/crime-statistics/recidivism.html>>, ultimo accesso a nov. 2019.

(118) Per ulteriori dettagli si rinvia al già citato Libro annuale di statistica della *Criminal Sanctions Agency*, v., *supra*, nt. 105.

(119) F. BRIOSCHI, *Le risorse destinate al reinserimento nella società del condannato. Quanto spende l'Italia per il carcere? E per le misure alternative? Una analisi dei costi può aiutarci a capire se siamo sulla strada giusta*, disponibile al sito web di ANTIGONE: <<https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-costi-del-carcere/>>, ultimo accesso a nov. 2019.

(120) Cfr. l'ampio e documentato studio di R. SETTE, *La recidiva in Italia: riflessioni per il monitoraggio del fenomeno*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, X(3), 2016, pp. 110-121.

diversi reati ma, almeno fino ad ora, non sembra aver toccato il sistema dell'esecuzione penale.

Per concludere, l'indagine sulle dinamiche applicative delle misure sospensivo-probatorie relativamente a Svezia e Finlandia consente di confermare la sopravvivenza del c.d. *eccezionalismo scandinavo* — che fin dagli anni Sessanta ha contraddistinto quest'area geografica, rendendone interessante lo studio in chiave comparatistica — nonostante la presenza di un'ondata neo-conservatrice, improntata a rigorismo sanzionatorio e certezza della pena, che sembra accomunare molti dei Paesi europei a consolidata tradizione democratica (121).

Dall'analisi delle misure sospensivo-probatorie attualmente previste negli ordinamenti svedese e finlandese emerge una chiara scelta di fondo: il marcato orientamento alla risocializzazione dell'autore di reato il quale, solo per reati gravi e principalmente a base violenta, viene sanzionato con una pena detentiva, dai potenziali effetti desocializzanti, tale da indebolire i legami tra il soggetto e la comunità di riferimento.

Invero, in Svezia e Finlandia, il tasso di popolazione carceraria, da dieci anni in costante diminuzione (122), è a tutt'oggi il più basso d'Europa, con un numero di detenuti che peraltro non copre mai la quantità di posti disponibili nelle carceri. Molto più numerosi rispetto ai soggetti ristretti nei penitenziari sono i soggetti ammessi a misure di comunità, con un risparmio di risorse economiche (se si raffrontano i costi unitari di gestione di un soggetto detenuto a fronte di quelli sostenuti per un soggetto in misura di comunità) e senza perdita di sicurezza, visti i bassi tassi di recidiva che si associano all'attuale implementazione delle sanzioni e considerata altresì l'incertezza di risultati circa l'efficacia di modelli generalpreventivi basati su sanzioni di lunga durata (123).

---

(121) E. DOLCINI, *Il sistema sanzionatorio penale tra minacce di involuzione e l'antidoto offerto dalla Carta costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p. 505 ss.; ID., *La pena ai tempi del diritto penale illiberale*, in *Dir. pen. cont.*, 22 maggio 2019; F. PALAZZO, *Crisi del carcere e culture di riforma*, in *Riv. Trim. Dir. pen. cont.*, 4/2017, pp. 4 ss.; C.E. PALIERO, *Legittimazione democratica versus fondamento autoritario: due paradigmi di diritto penale*, in A.M. STILE (a cura di), *Democrazia e autoritarismo nel diritto penale*, ESI, Napoli, 2011; D. PULITANÒ, *Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro*, in *Riv. trim. Dir. pen. cont.*, 3/2019, pp. 235 ss.

(122) Negli ultimi dieci anni, in Finlandia i detenuti sono calati del 24% e in Svezia del 21%; un *trend* opposto si registra invece in Norvegia, dove la popolazione carceraria è aumentata del 19%, suscitando l'attenzione degli studiosi. Cfr. T. LAPPI-SEPPÄLÄ, K. NUOTIO, *Crime and Punishment*, cit., p. 197.

(123) Da ultimo, H. HIRTENLEHNER, P.H. WIKSTRÖM, *Experience or deterrence? Revisiting an old neglected issue*, in *European Journal of Criminology*, 14(4), 2017, pp. 485-502.

La possibilità di preservare per il futuro i risultati fino ad oggi faticosamente perseguiti dipenderà dalla capacità di mantenere alta l'attenzione sull'importanza di una politica penale all'altezza della tradizione avanzata di *welfare* propria dei Paesi ossevati e di consolidare una prassi esecutiva rispettosa dei diritti umani, anche qualora tutto ciò dovesse risultare controcorrente rispetto all'avanzata di idee neoconservatrici e securitarie.